

Maggioli Editore

LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L'ANNO 2013

di Eugenio Piscino



© Copyright 2013 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino, 8
Tel. 0541-628111 Fax 0541-622595

Dopo le importanti modifiche del 2012, il patto di stabilità interno ha registrato alcune innovazioni, che incidono sull'operatività dello stesso. A partire dal corrente esercizio finanziario sono assoggettati alle disposizioni sul patto anche i comuni popolazione superiore ai mille abitanti. In attesa della completa riscrittura delle norme in materia, si registra, inoltre, lo scorrimento del triennio della spesa corrente, sul quale applicare le nuove percentuali fissati dal 2013 al 2016. La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 5/2013, nella consueto intervento annuale ha chiarito alcuni aspetti, in particolar modo relativi al patto incentivato.

Introduzione

La normativa del patto di stabilità interno, interamente riscritta dalla legge di stabilità per il 2012, legge 12 novembre 2011, n. 183 subisce un'ulteriore modificazione con la legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che fissa le linee di azione per le annualità dal 2013 al 2016. Viene mantenuto il principio della competenza mista, quale obiettivo da raggiungere da parte degli enti assoggettati alla normativa, determinato in termini di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, sulla base della media della spesa corrente 2007/2009, considerando i dati certificati nel rendiconto della gestione ⁽¹⁾.

La più importante novità, già prevista dalla normativa del precedente anno, è l'assoggettamento, come vedremo nello studio, alle disposizioni in tema degli obiettivi del patto di stabilità anche per gli enti locali con popolazione compresa tra i mille e i 5 mila abitanti. Per tali comuni è prevista una percentuale per il calcolo del contributo alla manovra più basso rispetto a quella prevista per gli altri comuni, con una riduzione di circa 180 milioni di euro per tali enti.

Si registra, inoltre, lo scorrimento della base di calcolo triennale e, pertanto, l'obiettivo del patto di stabilità deve essere calcolato sulla spesa media corrente 2007/2009, invece che del triennio 2006/2008. Anche per il 2013 è finanziato il patto incentivato regionale, per un importo di 600 milioni di euro ⁽²⁾.

Il comma relativo alle sanzioni per il mancato rispetto dell'obiettivo programmatico viene riscritto, anche se le stesse rimangono sostanzialmente immutate, mentre l'art. 31 della legge n. 183/2011 così come novellato dai commi da 428 e seguenti della legge di stabilità per il 2013, conferma quanto già p per gli anni precedenti in tema di monitoraggio, operazioni elusive, rendicontazione e attestazione dei dati, disponendo che a tali obblighi siano soggetti anche i comuni con popolazione superiore a mille abitanti ⁽³⁾.

Alle province il patto chiede circa 1,3 miliardi di euro per il 2013, mentre i comuni sono chiamati a contribuire per 4,5 miliardi di euro a partire da quest'anno.

Non saranno previsti, per quest'anno, gli alleggerimenti disposti per il 2012 mentre i circa 70 enti locali coinvolti nella sperimentazione dei nuovi sistemi contabili avranno diritto a 20 milioni di euro.

⁽¹⁾ La Ragioneria generale dello Stato ha emanato la circolare annuale sul patto di stabilità. Si tratta della circolare del 7 febbraio 2013, n. 5. Per una prima analisi si veda anche M. BARBERO, *Il fondo anti-default è indolore*, in "ItaliaOggi" del 8 febbraio 2013.

⁽²⁾ Si veda M. ROSSI, *Patto di stabilità: cosa cambia per obiettivi sanzioni e parametri*, in "Guida agli enti locali", del 7 gennaio 2013.

⁽³⁾ L'argomento è stato trattato da E. PISCINO, *Il patto di stabilità per il 2012*, in "La finanza locale", 2011, n. 6, pp. 57-66.

La circolare 7 febbraio 2013, n. 5, della Ragioneria Generale dello Stato ha illustrato una serie di specificazioni sulla normativa in tema di patto di stabilità interno.

L'assoggettamento alla normativa

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno degli enti locali, le province e i comuni con popolazione superiore a mille abitanti ⁽⁴⁾. A partire dall'anno 2013, il d.l. n. 183/2011 ha, pertanto, esteso l'obbligo del rispetto delle disposizioni fissate per il patto di stabilità ai comuni con popolazione superiore a mille abitanti. La stessa manovra, all'art. 16, comma 5, ha previsto, inoltre, che a decorrere dal 2014 sono assoggettati alle regole del patto di stabilità le unioni di comuni, costituite fra comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, secondo le regole previste per i comuni con analoga popolazione.

L'allargamento ai piccoli comuni dei vincoli derivanti dal perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ha ripercussioni notevoli sulle scelte strategiche delle amministrazioni interessate, dalla programmazione delle opere pubbliche a quella dei pagamenti, dall'indebitamento alle politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare. La predisposizione e la gestione del bilancio dovrà, di conseguenza, tenere conto dei delicati equilibri che presiedono il rispetto del patto di stabilità interno, alla luce anche delle sanzioni riservate in caso di elusione dei vincoli di patto ⁽⁵⁾.

Tali enti hanno già considerato gli effetti del patto di stabilità sulla redazione del precedente bilancio pluriennale 2012/2014, dalla seconda annualità. Già il bilancio annuale 2012 avrebbe dovuto porre attenzione alle previsioni della parte capitale, in considerazione dei relativi riflessi sul patto per gli anni successivi, in termini di pagamenti che potrebbero ricadere, stante i tempi di realizzazione degli investimenti, dal 2013, condizionando i relativi saldi finanziari del patto di stabilità ⁽⁶⁾.

A partire da quest'anno, tali enti applicano il regime in tema di spesa del personale applicabile a tutti gli enti soggetti al patto di stabilità interno e, in particolare, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, relative al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali e i vincoli di cui al comma 7, dell'art. 76, del d.l. n. 112/2008.

Il comma 2, dell'art. 25, del d.l. n. 1/2012 ha inserito il comma 5-*bis* all'art. 114 del Tuel, disponendo che le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, sono sottoposti al patto di stabilità interno a decorrere dal 2013. La norma impone a tali soggetti di iscriversi e di depositare i loro bilanci al Registro delle Imprese entro il 31 maggio di ciascun anno. Sono escluse le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono i servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie. Si precisa, comunque, che i predetti soggetti sono obbligati o ad effettuare l'adempimento pubblicitario alla Camera di Commercio ovvero a comunicare le ragioni dell'eventuale mancato adempimento. Il termine, inizialmente fissato al 30 novembre 2012, è stato prorogato al 31 gennaio 2013 con decisione del Ragioniere Generale dello Stato ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Per la determinazione della popolazione di riferimento, si applica l'art. 156 del Tuel, ossia si considera la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati Istat; quindi sono soggetti alle regole del Patto 2013 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2011, risulti superiore a 1.000 abitanti.

⁽⁵⁾ Circa l'applicazione del patto di stabilità interno alle società partecipate si veda G. TROVATI, *Patto multe consolidate*, in "Il Sole 24 Ore" del 4 febbraio 2013.

⁽⁶⁾ Sul punto si veda E. Piscino, *Il nuovo patto di stabilità interno per il 2012*, in "Comuni d'Italia", 2012, n.1.

⁽⁷⁾ **Articolo 114 - 5-bis.** A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i

È confermato, nel comma 23 dell'art. 31, che gli enti locali costituiti dall'anno 2009 sono assoggettati alla normativa sul patto dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo, quale base di calcolo, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione stessa. Nel caso di istituzione negli anni 2007 e 2008 la base di calcolo è data, rispettivamente, dalle risultanze medie del biennio 2008/2009 e dalle risultanze dell'anno 2009.

I comuni sciolti per infiltrazioni mafiose

Dall'esercizio finanziario 2013, il patto di stabilità interno si applica anche agli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del Tuel, che applicano ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico la spesa media corrente sostenuta nel triennio 2007/2009. La novella è stata prevista dal comma 436 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2013, che ha abrogato il comma 24 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che testualmente recitava: *"Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali"*.

La norma non tiene conto che gli enti in parola versano, sovente, in difficili condizioni di equilibrio finanziario, con mancanza di controlli interni, con rallentamenti dei processi di accertamento e riscossione delle entrate, con la presenza di significativi debiti fuori bilancio e passività pregresse, che la snella gestione commissariale può finanziare, se conforme alla norma, con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'assoggettamento dei comuni sciolti al patto di stabilità è in grado di ostacolare l'attività di ripristino della legalità che rappresenta l'obiettivo principale dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. A seguito di ciò, l'impossibilità o comunque i limiti di procedere al pagamento dei residui passivi della spesa in conto capitale e dello smaltimento dei debiti fuori bilancio determina l'inasprimento della pressione tributaria e difficoltà difficilmente sormontabili nel far rivivere un tessuto economico sano.

È stato richiesto, pertanto, una reintroduzione della norma originaria, con l'esclusione degli enti locali oggetto dello scioglimento di cui al citato art.143 al patto di stabilità interno, in quanto, soltanto in questo modo è possibile realizzare un efficace ripristino della legalità in questi enti.

La determinazione dell'obiettivo, i parametri di virtuosità e gli altri aspetti del patto di stabilità

L'ammontare complessivo della manovra è determinato come la sommatoria di diversi interventi normativi. Per il 2012 i comuni hanno concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per 1,7 miliardi di euro ⁽⁸⁾, mentre dal 2013, la manovra salirà a 2 miliardi di

Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.

⁽⁸⁾ Art. 20, commi 2, 3 e 4 del d.l. n. 98/2011, così come modificato dall'art. 1, commi 8 e 9 del d.l. n. 138/2011.

euro. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo patto di stabilità interno ⁽⁹⁾, si applicano agli anni 2014 e seguenti le misure già previste dal d.l. n. 78/2010, e precisamente: 1,5 miliardi per il 2011, 2,5 miliardi dal 2012.

La circolare ministeriale ribadisce, così come già fatto per gli anni precedenti, che non si considera, tra le operazioni finali, l'avanzo di amministrazione e il fondo di cassa, in quanto l'avanzo non è considerato, dalle regole europee della competenza economica, ai fini dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge di stabilità per l'anno 2012 - legge n. 183 del 12 novembre 2011 - la determinazione dell'obiettivo di saldo finanziario, per le province e i comuni *virtuosi*, fermo restando l'obiettivo strutturale – costituito da un saldo finanziario di competenza mista pari a zero – l'obiettivo specifico si ottiene applicando alla media della spesa corrente registrata¹⁰ nel triennio 2007/2009 le percentuali indicate nel prospetto seguente:

<i>Enti virtuosi</i>	2013	2014	2015	2016
Comuni - oltre 5 mila abitanti	14,80%	14,80%	14,80%	14,80%
Comuni - tra mille e 5 mila abitanti	12,00%	14,80%	14,80%	14,80%
Province	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%

Il d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto, all'art. 20, un meccanismo che si basa su criteri di virtuosità, ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari tra gli enti dei vari livelli di governo. Al fine di ripartire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sono suddivisi in due classi (non più quattro come previsto fino al 2012) sulla base di undici parametri di virtuosità ⁽¹¹⁾, così come modificati dal comma 428 della legge n. 228/2012:

1. prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard (applicabile a partire dal 2014);
2. rispetto del patto di stabilità interno;
3. incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse (applicabile a partire dal 2014);
4. autonomia finanziaria;
5. equilibrio di parte corrente;

⁽⁹⁾ L'art. 28, comma 11-ter del d.l. n. 201/2011 introduce, infine, con lo scopo di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, la prospettiva della ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.

⁽¹⁰⁾ La spesa corrente da considerare è quella contabilizzata nel rendiconto della gestione senza alcuna esclusione (ad esempio per gli enti capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto di altri enti locali). Inoltre, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008, 2009) e dei relativi Certificati di Conto Consuntivo.

⁽¹¹⁾ Sull'argomento si veda M. BARBERO, *Patto di stabilità premiati i virtuosi*, in "ItaliaOggi" del 16 febbraio 2013.

6. tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali stessi (applicabile a partire dal 2014);
7. effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale (applicabile a partire dal 2014);
8. rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
9. operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente (applicabile a partire dal 2014);
10. numeri degli occupati;
11. valore delle rendite catastali ⁽¹²⁾.

Per gli enti locali collocati nella classe più virtuosa, l'obiettivo strutturale è rappresentato da un saldo finanziario pari a zero e la differenza (rispetto all'obiettivo potenziale) è ripartita tra tutti gli enti non virtuosi che applicano le percentuali così come rideterminate con decreto interministeriale.

Le province e i comuni che non sono considerati enti *virtuosi* dovranno applicare percentuali che saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il novellato comma 6 dell'art. 31 fissa, comunque, un limite massimo e il coefficiente, da applicare alla media della spesa corrente 2007/2009, non potrà essere superiore:

<i>Enti non virtuosi</i>	2013	2014	2015	2016
Comuni - oltre 5 mila abitanti	15,80%	15,80%	15,80%	15,80%
Comuni - tra mille e 5 mila abitanti	13,00%	15,80%	15,80%	15,80%
Province	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%

Ai fini del rispetto del patto di stabilità, il saldo finanziario¹³, in termini di competenza mista, non deve risultare inferiore al valore ottenuto applicando alla media della spesa corrente 2007/2009 le percentuali come sopra determinate.

Al fine di evitare che lo sforzo maggiore sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, l'obiettivo, così come ottenuto, è corretto per annullare gli effetti peggiorativi derivanti dalla riduzione dei trasferimenti erariali fissata dal comma 2, dell'art. 14, del d.l. n. 78/2010 ⁽¹⁴⁾. Ogni ente dovrà conseguire, pertanto, un saldo calcolato in termini di competenza mista applicando le percentuali indicate, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti registrata per gli anni in questione. In considerazione che i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti non erano coinvolti nella suddetta riduzione dei trasferimenti erariali, non operano alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

Al momento non è possibile stabilire quali tra gli enti saranno considerati virtuosi e quali no e non possono, pertanto, determinarsi in maniera precisa gli obiettivi per i due gruppi di enti

⁽¹²⁾ Gli ultimi due parametri di virtuosità son stati introdotti al fine di tener conto della realtà socio-economica.

⁽¹³⁾ Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

⁽¹⁴⁾ L'importo ottenuto va neutralizzato del taglio dei trasferimenti erariali previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 per gli enti sopra i 5.000 abitanti di 1,5 miliardi a partire dal 2011 e di un ulteriore miliardo a partire dal 2012.

locali. È consigliabile che l'ente applichi, al fine di determinare l'obiettivo, alla media della spesa corrente 2007/2009, il coefficiente massimo previsto, per ognuno degli anni considerati. In tal modo è determinato, in via prudenziale, l'importo massimo applicabile: nel caso il singolo ente sia non virtuoso (come si prevede che siano la maggior parte dei enti locali) l'obiettivo così determinato sarà corretto o di poco superiore all'effettivo, mentre in caso di ente virtuoso, collocato in prima classe, l'obiettivo così calcolato andrà ridotto.

I due gruppi di enti, quelli virtuosi e quelli no, sono strettamente connessi, in quanto ai comuni virtuosi si applica l'obiettivo di saldo zero e la differenza è spalmata su tutti i non virtuosi, anche se per questi ultimi viene determinato un limite massimo: il coefficiente da applicare alla spesa media corrente non potrà essere superiore al 15,8 per cento per il 2013 e per gli anni successivi. Pertanto, neanche i virtuosi potranno avere certezze sul proprio saldo, in quanto non è detto che sia pari a zero, nel caso in cui il potenziale azzeramento comporti il superamento di tali soglie massime, con esigenza di rivedere al rialzo l'obiettivo zero ⁽¹⁵⁾. Al fine di evitare che gli enti non virtuosi subiscano un'eccessiva penalizzazione la legge di stabilità ⁽¹⁶⁾ per il 2013 ha introdotto una clausola di salvaguardia, sulla base della quale il contributo aggiuntivo richiesto a tali enti non può superare l'un per cento della spesa media registrata nel triennio 2007/2009.

La legge di stabilità prevede, anche per il 2013, per gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, di cui all'art. 36 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, un miglioramento di 20 milioni di euro degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 (art. 20, comma 3-bis, del d.l. n. 98/2011).

Continua ad operare, anche per l'anno 2013, la disposizione ⁽¹⁷⁾ che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto interministeriale, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali (comunque denominati), in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità. Con interpretazione autentica è stato precisato che sono considerati soltanto gli effetti finanziari derivanti dalle sanzioni irrogate agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo, senza considerare le sanzioni applicate per violazioni formali delle norme.

Un'ulteriore riduzione è prevista per i comuni che non hanno utilizzato, anche parzialmente, le risorse per l'estinzione anticipata del debito, che saranno recuperate nell'anno 2013. Per evitare che la riduzione gravi sull'obiettivo programmatico del patto, per l'importo recuperato sarà effettuato un miglioramento dell'obiettivo di ogni ente coinvolto. In definitiva, le eventuali minori entrate connesse al suddetto recupero saranno compensate da una riduzione dell'obiettivo. Infatti, nella fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, allegato alla circolare ministeriale, è stata prevista un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁵⁾ Gli enti non virtuosi possono beneficiare delle disposizioni dell'art. 1, comma 122, della legge n. 220/2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 149/2011 che dispone che il MEF autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti in regola con il patto di stabilità per un importo complessivamente pari al taglio delle spettanze operato a carico di quelli che nell'anno precedente, in questo caso il 2011, sono risultati inadempienti. Si tratta di 73 milioni di euro per i comuni e circa un milione di euro per le province. Sul punto si veda M. BARBERO, *Patto 2012 arrivano gli sconti*, in "ItaliaOggi" del 12 dicembre 2012.

⁽¹⁶⁾ In particolare il comma 6, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 431, dell'art. 1, della legge di stabilità 2013.

⁽¹⁷⁾ Si tratta dell'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5, dell'art. 7, del d.lgs. n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012.

⁽¹⁸⁾ Anche per l'anno 2013, ai comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, non si applicano le riduzioni del FSR di cui al comma 6, dell'art. 16, del d.l. n. 95 del 2012 (articolo

Così come previsto per gli anni precedenti, anche per l'anno 2013 gli enti sottoposti al patto debbono approvare il bilancio di previsione iscrivendo le previsioni di entrate e di spesa di competenza mista in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. Pertanto, gli enti locali allegano al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza mista rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. L'obbligo sussiste, inoltre, durante la gestione e deve essere verificato con le successive variazioni di bilancio.

Le esclusioni previste

I commi da 7 a 16 dell'art. 31 della legge di stabilità per l'anno 2012 contengono una serie di elementi che vanno esclusi in sede di calcolo del patto di stabilità interno. La materia non è stata oggetto di profonde modifiche, ma si rende necessaria l'analisi delle stesse, al fine di una visione organica dell'argomento trattato ⁽¹⁹⁾.

Lo stato di emergenza e i grandi eventi

In particolare, si ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese (di parte corrente e in conto capitale), sostenute dagli enti locali per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione è relativa alle sole entrate e spese effettuate a valere sui trasferimenti statali e non si estende alle altre tipologie, come ad esempio le spese sostenute dall'ente a valere sulle risorse proprie. La disposizione è applicabile anche nel caso in cui le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate, purché le relative entrate siano registrate successivamente all'anno 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.

Il comma 8 ha introdotto, inoltre, la disposizione che obbliga gli enti che beneficiano di tale esclusione a presentare, al Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità, con la suddivisione tra parte corrente e parte in conto capitale ⁽²⁰⁾.

Il comma 8-bis prevede, con riferimento all'esclusione delle spese per interventi relativi a calamità naturali, con l'utilizzo di risorse proprie²¹, che con apposita legge le spese per gli eventi per i quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, per le spese effettuate nell'esercizio in cui si verifica la calamità e nei due successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse rese disponibili.

A differenza dell'esclusione precedentemente indicata, quella del comma 8-bis richiede una espressa previsione normativa, che l'autorizzi e ne indichi la relativa copertura finanziaria.

modificato dal comma 2, dell'art.11, del d.l. n. 174 del 2012, per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74). Per tali enti, quindi, il richiamato comma 6-bis e, quindi, l'eventuale miglioramento dell'obiettivo 2013 a compensazione del recupero delle somme non utilizzate per l'estinzione anticipata del debito, non trova applicazione.

⁽¹⁹⁾ L'analisi completa del patto di stabilità è stata effettuata da E. PISCINO, *Il patto di stabilità interno per l'anno 2013*, in "La finanza locale", 2013, n. 1, pp. 17-29.

⁽²⁰⁾ Sul punto si veda M. BARBERO, *Spese per protezione civile fuori dal patto? manco per sogno manca la legge*, ItaliaOggi del 25 gennaio 2013.

⁽²¹⁾ Il comma 8-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 è stato introdotto dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2012, n. 100.

L'art. 40-*bis*, comma 1, del d.l. n. /2012, abrogando l'art. 5-*bis*, comma 5, del d.l. n. 343/2001, ha eliminato l'equiparazione della dichiarazione di grandi eventi ⁽²²⁾ rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, agli interventi connessi alla dichiarazione di stato di emergenza. Pertanto, l'esclusione delle entrate e delle spese continua ad applicarsi soltanto per le operazioni finanziarie – accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti – non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012.

Le risorse dell'Unione europea

I commi 10 e 11 dell'art. 31 ripropongono l'esclusione delle risorse provenienti dall'Unione europea e delle spese connesse. Si dispone che tali risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ⁽²³⁾ e le relative spese (sia di parte corrente che in conto capitale), sostenute dagli enti locali, non sono comprese nel calcolo del saldo finanziario. L'esclusione non si applica per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, statali, regionali o dell'ente e pertanto, le spese relative ad interventi realizzati con risorse della regione o della provincia, anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere sul bilancio comunitario, sono da considerarsi risorse nazionali e pertanto non comprese nella fattispecie di esclusione. Il fondamento di tale esclusione dal computo delle spese rilevanti ai fini del patto, è ravvisabile nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione europea. La valutazione della natura delle risorse assegnate è di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle stesse e delle relative spese.

L'esclusione delle spese è applicabile anche se queste sono effettuate in più anni, a condizione che la spesa complessiva non sia superiore alle risorse assegnate e che le entrate siano registrate successivamente al 2008, prescindendo dalla tempistica e dalla sequenza temporale con cui si succedono; quindi le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. Le risorse in questione sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento, per la parte corrente, o all'incasso, per la parte in conto capitale, nell'anno di riferimento. Le spese sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento, ben potendo escludere tali spese anche in anni diversi da quello dell'assegnazione delle risorse corrispondenti.

Nell'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate sopra, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nel patto di stabilità interno dell'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre dell'anno, il recupero può essere effettuato l'anno successivo.

Un caso particolare si registra allorché l'ente non ha escluso dal saldo finanziario le risorse provenienti dall'Unione europea nell'anno dell'effettivo accertamento/incasso. In tal caso, non può escludere successivamente le relative spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. La mancata esclusione dal saldo delle entrate è assimilabile all'ipotesi in cui gli organismi comunitari riconoscano un importo inferiore a quello inizialmente fissato, con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese rilevanti ai fini del

⁽²²⁾ Dichiarazione di grande evento disciplinata dall'art. 5-*bis*, comma 5, del d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

⁽²³⁾ Si intende per tali quelle che provengono dall'Unione europea, per il tramite dello Stato, della regione o della provincia.

patto di stabilità interno. La precisazione e l'inclusione nelle disposizioni rilevanti è necessaria al fine di non alterare i saldi di finanza pubblica.

Le dismissioni e il piano di censimento

Gli enti locali che dismettono partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, possono effettuare investimenti infrastrutturali, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014 e tali spese sono escluse dal calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista. La quota assegnata, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, ad ogni ente non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. Il comma 12 prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento ⁽²⁴⁾ escludano dal saldo finanziario le risorse trasferite dall'Istat e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite. In considerazione che le spese sono relative alle operazioni di censimento non possono essere oggetto di esclusione le spese in conto capitale destinate all'acquisto di beni durevoli, la cui utilità va oltre il periodo di realizzazione dei censimenti. Le stesse esclusioni si applicano anche agli enti individuati dal censimento dell'agricoltura.

Le esclusioni per L'Aquila, Parma e il federalismo demaniale

Non è stata riproposta, per l'anno 2013, l'esclusione relativa agli investimenti in conto capitale e le risorse relative ai comuni dissestati della Provincia de L'Aquila. Per l'anno 2012, così come già previsto per il biennio precedente, la legge di stabilità aveva riconosciuto, a favore dei comuni in stato di dissesto della Provincia de L'Aquila la possibilità di escludere, dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità, gli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. L'agevolazione era concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro, da ripartire con decreto ⁽²⁵⁾ del Ministro dell'interno da emanare entro il 15 settembre 2012, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti di ogni ente locale ⁽²⁶⁾.

L'art. 31, comma 14, dispone l'esclusione, dal saldo rilevante del Comune di Parma ⁽²⁷⁾, delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie e alla riqualificazione urbana della città connessi all'insediamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare - EFSA - e per la realizzazione della scuola per l'Europa. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per il 2013.

È prevista, inoltre, l'esclusione, dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, delle spese relative ai beni trasferiti sulla base delle disposizioni del federalismo demaniale ⁽²⁸⁾, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. L'importo è determinato con criteri e modalità individuati

⁽²⁴⁾ Il Piano è disciplinato dal comma 2, dell'art. 50, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁽²⁵⁾ Decreto del 21 dicembre 2012 pubblicato nella G. U. n. 12 del 15 gennaio 2013.

⁽²⁶⁾ Le disposizioni di cui al richiamato comma 13, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 riguardano i comuni della Provincia de L'Aquila in stato di dissesto. Alla data del 15 settembre 2012, la predetta condizione concerne solo il Comune di Capistrello.

⁽²⁷⁾ Nessuna esclusione è prevista, a differenza di quanto disposto per il 2011, per le spese sostenute dalla provincia e dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. A tal proposito si veda S. MONACI, *Niente deroghe all'Expo sul patto di stabilità 2013*, in "Il Sole 24 Ore" del 8 dicembre 2012.

⁽²⁸⁾ Il federalismo demaniale è disciplinato dal d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'art. 9, del d.lgs. n. 85 del 2010.

Il sisma del maggio 2012

Il d.l. n. 74 del 2012 ha previsto, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, una serie di interventi urgenti e alcune deroghe al patto di stabilità interno. L'art. 2, comma 6, nella sua versione attuale ⁽²⁹⁾, prevede che per il triennio 2012/2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite non rilevano ai fini del patto di stabilità degli enti locali beneficiari. L'esclusione opera sia per le entrate che per le spese, sia di parte corrente che in conto capitale. Le spese sono escluse anche se sono effettuate nel triennio, a condizione che la spesa complessiva non sia superiore alle risorse assegnate.

L'esclusione trova applicazione per i comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo ⁽³⁰⁾, previa verifica da parte della regione di appartenenza del nesso casuale tra i danni e gli eventi sismici.

Per gli stessi comuni, l'art. 7, comma 1-ter, del d.l. n. 74/2012 ha disposto l'esclusione dal patto di stabilità, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini e imprese, finalizzate a fronteggiare i danni dovuti all'evento sismico, per un importo massimo, per ogni anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare complessivo delle spese, che ogni ente può escludere dal patto di stabilità è determinato dalla Regione Emilia Romagna nei limiti di 9 milioni di euro l'anno e dalle Regioni Veneto e Lombardia nei limiti di 500 mila euro, per ogni regione, per ciascun anno.

Per tali finalità, entro il 30 giugno del 2013 e del 2014, le regioni debbono comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario regionale e dai comuni interessati.

La legge di stabilità per l'anno 2013, ha previsto, al comma 283 dell'articolo unico, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, nel limite complessivo di 3 milioni di euro. La suddetta esclusione opera per il solo esercizio finanziario 2013 ed è relativa sia alle spese correnti che in conto capitale.

Il bilancio di previsione

Come già previsto per gli anni precedenti, la circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato, ribadisce che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente, in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità. Non vanno considerate quelle entrate e spese che non si traducono in atti di impegno, quali gli stanziamenti per il fondo di ammortamento e il fondo svalutazione crediti; tale fondo non va impegnato e confluisce nel risultato di amministrazione, quale fondo vincolato ⁽³¹⁾.

L'obbligo del rispetto va mantenuto anche nelle successive variazioni di bilancio, effettuate nel corso dell'esercizio.

⁽²⁹⁾ Articolo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del d.l. n. 174 del 2012.

⁽³⁰⁾ L'art. 67-septies del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha ampliato il numero dei comuni interessati.

⁽³¹⁾ Così come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.

L'adozione del bilancio in senso difforme determina una grave irregolarità finanziaria e contabile, a cui l'ente deve porre rimedio con immediatezza, così come affermato in diversi interventi della Corte dei conti ⁽³²⁾.

Il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, *ex art. 243-ter* del Tuel, non incide sul patto di stabilità interno, in quanto l'anticipazione va imputata alle accensioni di prestiti - Tit. V dell'entrata - e la restituzione è imputata ai rimborsi di prestiti - Tit. III della spesa.

Il monitoraggio

Il monitoraggio del patto di stabilità interno avviene, ai sensi del comma 19 dell'art. 31, semestralmente, inviando entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni relative alle risultanze in termini di competenza mista. Il monitoraggio utilizza il sistema *web* previsto, attraverso un prospetto e con le modalità fissate da un decreto ministeriale, adottato sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. In ogni caso, se il decreto contenente il prospetto e le modalità di trasmissione fosse emanato dopo il 31 luglio, l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissato entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del decreto stesso sulla gazzetta ufficiale.

Lo stesso decreto definisce, inoltre, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato che dovrà essere inviato entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale. Il mancato invio costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

La verifica del rispetto degli obiettivi del patto avviene con l'invio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, di una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, sulla base di un prospetto e con le modalità definite dal decreto indicato poco sopra. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine stabilito costituisce inadempimento al patto di stabilità. Nell'ipotesi che la certificazione sia trasmessa in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dal termine fissato per l'approvazione del conto consuntivo ⁽³³⁾, e attestati il rispetto del patto, si applica, esclusivamente, la sanzione del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo ⁽³⁴⁾.

Nell'ipotesi in cui decorrano anche gli ulteriori 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, in caso di mancato invio della certificazione il presidente del collegio dei revisori dei conti (o il revisore unico laddove previsto), in qualità di commissario ad acta assicura l'adempimento, trasmettendo la certificazione predetta, entro i successivi 30 giorni, con le sottoscrizioni previste. Fino all'adempimento da parte del commissario ad acta sono sospese tutte le erogazioni di risorse da parte del Ministero dell'interno, che riceve, a tale scopo, apposita comunicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 20-bis, introdotto dalla legge di stabilità 2013, prevede che nel caso in cui con l'approvazione del rendiconto vi sia un peggioramento del saldo finanziario rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno, l'ente locale è tenuto, entro 30 giorni dal termine

⁽³²⁾ Si è pronunciata in tal senso anche la sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il parere n. 421 del 2010.

⁽³³⁾ In considerazione che il termine per l'approvazione del rendiconto è fissato al 30 aprile dell'anno successivo, il termine in questione è fissato al 30 giugno.

⁽³⁴⁾ Tale sanzione è fissata dal comma 2, lett. *d*), dell'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, e dal comma 26, lett. *d*), dell'art. 31 novellato.

fissato per l'approvazione del rendiconto, a trasmettere una nuova certificazione a rettifica della precedente.

Il sistema sanzionatorio

La legge di stabilità per il 2013 modifica, al comma 439, le sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Il comma in questione sostituisce, abrogandolo, il comma 26 del già citato art. 31, relativo alle sanzioni applicabili agli enti locali che non rispettano il patto.

Il sistema sanzionatorio era stato già riformulato dall'art. 7, comma 2, e seguenti del d.lgs. 3 settembre 2011, n. 149. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo, a 5 principali sanzioni.

L'ente subisce una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, oggi del Fondo di solidarietà comunale - FSC - in misura pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmatico predeterminato. Scompare la clausola di salvaguardia che disponeva che la sanzione non poteva essere, comunque, superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. Nell'ipotesi che il fondo sia insufficiente l'ente è tenuto a versare la differenza al bilancio dello Stato ⁽³⁵⁾. La sanzione della riduzione dei trasferimenti non si applica se la violazione degli obiettivi è determinata dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamenti comunitari, rispetto alla media della stessa spesa del triennio precedente ⁽³⁶⁾. A tale scopo, gli enti che, sulla base del monitoraggio del secondo semestre, risultino inadempienti comunicano alla Ragioneria Generale dello Stato le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea.

Nell'ipotesi in cui il fondo sperimentale sia incapiente, l'ente dovrà effettuare un versamento all'entrata del bilancio statale, con imputazione alla propria spesa corrente, che rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione è irrogata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente, nel caso della sanzione della riduzione della spesa corrente.

L'inadempienza determina, inoltre, il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Tali spese sono identificate dal Titolo I, senza alcuna esclusione e sono relative al triennio immediatamente precedente: per l'inadempimento del patto di stabilità per l'anno 2012, accertato nell'anno 2013, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni del triennio 2010/2012 (così come per l'inadempimento del patto di stabilità per l'anno 2013, accertato nell'anno 2014, gli impegni per spese correnti non possono superare la media annuale degli impegni del triennio 2011/2013).

L'ulteriore sanzione per il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno è l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. A tal fine,

⁽³⁵⁾ L'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato "versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno"), articolo 2 (denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province").

⁽³⁶⁾ Per il momento è disponibile il dato per l'anno 2011. Si vedano, in proposito, il Decreto del 21 novembre 2012 - Sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011 e il Decreto del 21 dicembre 2012 - Sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011.

l'assunzione di mutui e prestiti da parte degli enti locali deve essere corredata da una certificazione, da cui risulti il conseguimento del patto nell'anno precedente. In mancanza di tale attestazione, l'istituto finanziatore non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Ai fini dell'applicazione della sanzione in argomento, costituiscono indebitamento ⁽³⁷⁾ le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003. Il divieto non si applica nell'ipotesi della devoluzione, in quanto si tratta di mutui già assunti e non di nuovo indebitamento, così come non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, in quanto il ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento. Non è considerato indebitamento la sottoscrizione di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica ⁽³⁸⁾. Il leasing finanziario in cui l'ente ha l'obbligo (e non la facoltà) di riscattare il bene al termine del contratto è considerato indebitamento.

È stato chiarito, che ai fini del ricorso all'indebitamento, il momento rilevante non è dato dall'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale, come la deliberazione di assunzione del mutuo, ma il riferimento va fatto al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti, con la sottoscrizione del contratto: se l'ente non ha rispettato, ad esempio, il patto di stabilità nell'anno 2012 non può ricorrere all'indebitamento nel 2013, anche se ha adottato la deliberazione di assunzione del mutuo nel 2012.

L'ente locale inadempiente ha, come ulteriore sanzione, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ⁽³⁹⁾. L'ente non può, inoltre, stipulare contratti di servizio, con soggetti privati, che si configurino come elusivi della sanzione.

Infine, l'inadempimento comporta la rideterminazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza ⁽⁴⁰⁾ - di cui all'art. 82 del Tuel - del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante ⁽⁴¹⁾ alla data del 30 giugno 2010.

⁽³⁷⁾ Articolo 3 - comma 17. *Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat, sulla base dei criteri definiti in sede europea.*

⁽³⁸⁾ Di cui all'art. 1, commi 75 e 76, della legge n. 311 del 2004.

⁽³⁹⁾ Preme sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009.

⁽⁴⁰⁾ Per tale sanzione si veda G. TROVATI, *Rischio di condanne per chi sfora il patto di stabilità*, in "Il Sole 24 Ore" del 22 febbraio 2013.

⁽⁴¹⁾ Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso "all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010", presente nell'art. 31, comma 26, lett. e), della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che – anche secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 – si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio.

Dall'esercizio finanziario 2011, gli effetti finanziari positivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità, sono validi ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure sono adottate.

Le violazioni accertate successivamente e le misure elusive

Il comma 28, dell'art. 31 della legge di stabilità per l'anno 2012 prevede che, nel caso in cui la violazione del patto sia accertata successivamente all'anno seguente a quello in cui la violazione si è registrata, le sanzioni indicate dalla norma si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto. La sanzione della rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno. In questo caso l'ente è tenuto a comunicare l'inadempimento entro 30 giorni dall'accertamento della violazione alla Ragioneria Generale dello Stato. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto sono nulli.

Allorquando la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti accerti che il rispetto del patto di stabilità è stato conseguito con una non corretta imputazione delle entrate o delle spese ai capitoli di bilancio o con altre forme elusive, irrogano agli amministratori che hanno posto in essere tali atti la condanna ad una sanzione pecuniaria fino al massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento dell'elusione e al responsabile finanziario una sanzione pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Tutti i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano come elusivi delle regole del patto di stabilità sono nulli.

I commi 30 e 31 del già citato art. 31 hanno introdotto misure dirette ad impedire comportamenti elusivi, che si presentano quando un atto, pur legittimo, risulta strumentalmente finalizzato ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. L'elusione si verifica, nell'esempio riportato dalla circolare, quanto spese rilevanti ai fini del patto sono poste al di fuori del bilancio dell'ente, per trovare evidenza in quello di società partecipate ⁽⁴²⁾.

Come detto, il comma 31 prevede sanzioni pecuniarie per i responsabili di tali atti elusivi e le verifiche della Corte dei conti si possono estendere all'esame sostanziale delle entrate e delle spese escluse, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma⁴³.

I patti di solidarietà

Gli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati con i Patti di solidarietà tra gli enti territoriali: si tratta del patto regionale verticale, del regionale orizzontale, del regionale verticale incentivato e del patto nazionale orizzontale, tramite i quali gli enti possono cedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

Con il patto regionale di tipo verticale le singole regioni italiane possono cedere propri spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio, permettendo agli stessi di poter effettuare un maggior livello di spese in conto capitale, senza obbligo di restituzione. Con il patto

⁽⁴²⁾ L'applicazione del patto di stabilità interno per le società pubbliche, in funzione antielusiva, è trattato da S. POZZOLI, *Rischi di elusione delle regole su aziende speciali e utile netto*, in "Il Sole 24 Ore" del 4 febbraio 2013.

⁽⁴³⁾ Circa le conseguenze della violazione del patto di stabilità si veda F. CERISANO, *Sfori il patto? è danno erariale*, in "Italia Oggi" del 22 febbraio 2013.

orizzontale, sia esso nazionale o regionale, gli enti locali si scambiano spazi finanziari che dovranno essere oggetto di recupero o di restituzione nel biennio successivo ⁽⁴⁴⁾.

Il patto orizzontale nazionale

La legge n. 16 del 2012 ha introdotto il patto orizzontale nazionale, tra gli enti che hanno spazi finanziari da cedere e quelli che ne fanno richiesta. La normativa è stata successivamente modificata con l'art. 16, del d.l. n. 95/2012. Il comma 12 del decreto **posticipa dal 30 giugno al 20 settembre il termine entro il quale i comuni che intendono avvalersi del patto orizzontale nazionale sono tenuti a comunicare al MEF l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere o di cui necessitano riducendo il contributo da 500 a 200 milioni per i comuni che cedono spazi finanziari.**

Ulteriori modifiche sono apportate dalla legge di stabilità per il 2013, che ha modificato i termini per le comunicazioni relative agli spazi finanziari oggetto di trasferimento, che devono essere effettuate dai comuni al Ministero.

Come noto, il patto orizzontale nazionale permette ai comuni che prevedono di ottenere un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto, di comunicare al MEF entro il termine perentorio del 15 luglio – in precedenza 20 settembre – l'entità degli spazi finanziari di cui abbisognano nell'esercizio corrente, per il pagamento dei residui passivi in conto capitale. Analogamente, i comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo, entro la stessa data possono comunicare gli spazi finanziari che intendono cedere. Nello stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse. Nel caso in cui gli spazi richiesti o quelli ceduti superino quelli, rispettivamente, ceduti o richiesti, l'utilizzo è ridotto proporzionalmente.

Gli enti che cedono spazi, hanno riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa dell'obiettivo, commisurata ogni anno alla metà degli spazi finanziari ceduti. Mentre, gli enti che ottengono maggiori spazi registrano un peggioramento degli obiettivi nei due anni successivi, per un importo annuale pari alla metà del miglioramento ottenuto.

Sulla base delle diverse richieste pervenute, la Ragioneria Generale dello Stato aggiorna entro il 10 settembre – in precedenza entro il 5 ottobre – il prospetto degli obiettivi degli enti locali interessati alla riformulazione dell'obiettivo. La rimodulazione dell'obiettivo trova indicazione nel modello di calcolo degli obiettivi – *fase 4A* – utilizzando la funzione *variazione modello* contenuta nell'applicazione web del patto.

Con la certificazione del rispetto del patto di stabilità ⁽⁴⁵⁾ i firmatari (il rappresentante legale, il responsabile finanziario e l'organo di revisione) attestano che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi del Titolo II. La mancanza della certificazione determina che gli spazi acquisiti non sono considerati, mentre restano val i peggioramenti del biennio successivo ⁽⁴⁶⁾.

Il modello di certificazione del monitoraggio semestrale prevede la voce del pagamento dei residui passivi in conto capitale alla voce *PagRes*. Eventuali spazi acquisiti ma non utilizzati non possono essere destinati ad altre finalità, sono recuperati e determinano un peggioramento dell'obiettivo 2013, mentre restano validi, anche in questo caso, i peggioramenti dei saldi obiettivi del successivo biennio.

⁽⁴⁴⁾ Il patto incentivato è notevolmente più ingarbugliato rispetto a quello dell'anno precedente. Si veda M. BARBERO, *Patto 2013 anche gli sconti sono un dedalo*, in "Italia Oggi" del 15 febbraio 2013.

⁽⁴⁵⁾ Certificazione prevista dal comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

⁽⁴⁶⁾ Non è più previsto il contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato articolo 4-ter.

Il patto regionale verticale e incentivato

Il patto regionale verticale ⁽⁴⁷⁾ prevede che la regione riconosca spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio con un contestuale peggioramento, di uguale importo, del proprio obiettivo. Gli enti locali comunicano all'Anci, all'Upi e alle regioni, **entro il 15 settembre di ogni anno**, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale del Titolo II (sia di competenza che in conto residui passivi). Le regioni, **entro il termine del 31 ottobre**, comunicano al MEF e agli enti interessati i nuovi obiettivi determinati a seguito della compensazione verticale ⁽⁴⁸⁾.

La legge di stabilità per il 2013 ha nuovamente previsto, al comma 122, il meccanismo del patto verticale incentivato, estendendolo anche alle province e non più limitato ai soli comuni. Anche in questo caso, le regioni cedono, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari, ma è riconosciuto alle stesse regioni un contributo pari a 800 milioni di euro, pari al 83,33 per cento degli spazi ceduti, da destinare alla riduzione dell'indebitamento. Le regioni cedono, pertanto, 960 milioni di euro che gli enti locali possono utilizzare esclusivamente per il pagamento dei residui passivi in conto capitale. Il suddetto contributo di 800 milioni di euro è suddiviso tra le regioni sulla base di una tabella prevista dal comma 122 dell'articolo unico della legge n. 228/2012, che può essere modificata, **entro il 30 aprile**, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

L'ente locale che intende utilizzare spazi del patto regionale verticale incentivato deve comunicare all'Anci, all'Upi e alla regione di appartenenza l'entità degli spazi di cui necessita nel corso dell'anno 2013, entro un termine che permetta alle regioni di rispettare il **termine del 31 maggio**, per portare a termine la procedura di assegnazione di spazi finanziari. Entro tale termine, le regioni che cedono spazi debbono comunicare al MEF, con riferimento ad ogni ente beneficiario gli elementi informativi occorrenti per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. Il riparto avvenuto, non è più modificabile dopo il 31 maggio e con il patto verticale *ordinario* la regione potrà cedere ulteriori spazi agli enti del proprio territorio, ma non potrà ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato. La comunicazione regionale per il patto verticale, anche incentivato, deve essere accompagnata dalla deliberazione della giunta regionale o da una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, indicando, per ogni ente, l'ammontare degli spazi concessi per i pagamenti in conto capitale – patto regionale verticale – ovvero per lo smaltimento dei residui passivi in conto capitale, per il patto regionale verticale incentivato. Tale comunicazione deve essere trasmessa, come detto, rispettivamente **entro il 31 ottobre** ed **entro il 31 maggio**, sia tramite lettera raccomandata che con il sistema web.

Il patto regionale orizzontale

Il patto regionale orizzontale ⁽⁴⁹⁾ prevede che i comuni e le province che prevedono di ottenere, nell'anno 2013, un differenziale, positivo o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alla regione di appartenenza, all'Anci e all'Upi, **entro il 15 ottobre**, gli spazi finanziari che o sono disposti a cedere o di cui fanno richiesta, con l'obbligo

⁽⁴⁷⁾ Tale patto è disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilità 2013.

⁽⁴⁸⁾ Si ritiene di evidenziare che l'art. 1, comma 435, della legge di stabilità 2013 ha abrogato il comma 143 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, e pertanto, non è più autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti.

⁽⁴⁹⁾ Il patto regionale orizzontale è disciplinato dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I criteri e le modalità attuative del patto regionale orizzontale sono stabiliti con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

di recupero o cessione nel biennio successivo. Pertanto, gli enti che hanno ceduto spazi finanziari hanno, nei successivi due anni, un miglioramento del loro obiettivo, mentre gli enti che hanno ottenuto spazi, registrano un peggioramento dei saldi per un importo pari alla quota acquisita. Per gli enti che hanno partecipato al patto regionale orizzontale nel 2012 gli spazi sono attribuiti o recuperati negli anni 2013 e 2014, a cui saranno, eventualmente, aggiunti ulteriori importi in caso di partecipazione anche al patto orizzontale 2013.

Le regioni effettueranno, pertanto, la comunicazione per gli spazi relativi all'anno finanziario 2013, entro il 31 ottobre, senza tener conto dei *crediti e debiti* di spazi finanziari derivanti dal patto regionale orizzontale del 2012. Il saldo obiettivo di ogni ente per il 2013 sarà dato dalla somma tra il saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata dal patto regionale verticale e/o orizzontale. Il termine del 31 ottobre non potrà essere oggetto di modifica da parte della normativa regionale del patto di stabilità, in quanto il termine è finalizzato a permettere al MEF di verificare, tramite il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

APPENDICE NORMATIVA

Legge 12/11/2011 n. 183 (G.U. 14/11/2011 n. 265)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)

Articolo 30

Patto di stabilita' interno

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, primo periodo, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalla seguente: «e»;

b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma».

2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: «in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»; b) alla lettera a), prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;

c) alla lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;

d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;

e) alla lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;

f) alla lettera h), prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;

g) alla lettera l), prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013».

4. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter e' abrogato.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».

6. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 e' abrogato.

7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Articolo 31

Patto di stabilita' interno degli enti locali

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito

indicate:

a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016. (3)

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.] (1)

6. Le province ed i comuni che, in esito a, quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministero dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016. (2)

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilita' interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita' interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del

rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma I dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web <www.pattostabilita.rgs.tesoro.it> le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. (7)

20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno. (8)

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

[24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.] (4)

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. (5)

[27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' inserito il seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.»] (6)

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.

31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno.

(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 430, L. 24/12/2012, n. 228.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 431, L. 24/12/2012, n. 228.

(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 432, L. 24/12/2012, n. 228.

(4) Comma soppresso dall'art. 1, comma 436, L. 24/12/2012, n. 228.

(5) Comma sostituito dall'art. 1, comma 439, L. 24/12/2012, n. 228.

(6) Comma soppresso dall'art. 1, comma 440, L. 24/12/2012, n. 228.

(7) Comma modificato dall'art. 1, comma 445, L. 24/12/2012, n. 228.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 446, L. 24/12/2012, n. 228.

Articolo 32

Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.465	56.838
Basilicata	18.348	39.405
Calabria	36.764	78.956
Campania	98.398	211.325
Emilia Romagna	49.491	106.289
Liguria	23.408	50.272
Lazio	119.357	256.338
Lombardia	95.810	205.765
Marche	22.223	47.728
Molise	9.396	20.179
Piemonte	68.892	147.957
Puglia	54.713	117.504
Toscana	47.183	101.332
Umbria	20.321	43.642
Veneto	54.231	116.470
Totale	745.000	1.600.000

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.557	57.035
Basilicata	20.770	44.606

Calabria	39.512	84.857
Campania	89.286	191.755
Emilia Romagna	58.630	125.917
Liguria	28.687	61.609
Lazio	69.539	149.346
Lombardia	118.203	253.860
Marche	23.710	50.921
Molise	10.406	22.349
Piemonte	78.392	168.359
Puglia	46.824	100.561
Toscana	57.991	124.545
Umbria	19.582	42.056
Veneto	56.911	122.224
Totale	745.000	1.600.000

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010; e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

[f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;].

(6)

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, entro il limite di 1600 milioni; (7)

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

[n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;]. (6). (1)

n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni

di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. (1) (10)

n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato. (2)

n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità". 5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4. (8)

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

[6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.] (9)

[7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.] (9)

[8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.] (9)

[9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.] (9)

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011
(in migliaia di euro)

Autonomie speciali	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
Bolzano	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
Friuli-Venezia Giulia	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
Sardegna	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
Sicilia	193.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
Trentino-Alto Adige	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
Trento	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
Valle d'Aosta	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
Totale	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. (4)

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. (4)

12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:

a) al comma 10 del presente articolo;

b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) Soppressa;

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.(3)

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

17. A decorrere dall'anno 2014 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2013, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni

sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. (5)

18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

[20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilita' con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.] (9)

21. Le informazioni previste dai commi 18, e 19 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. (10)

22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:

«La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».

24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 12, DL 2/3/2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla L. 26/4/2012, n. 44.

(3) Comma aggiunto dall'art. 16, DL 6/7/2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla L. 7/8/2012, n. 135.

- (4) Comma modificato dall'art. 16, DL 6/7/2012, n. 95.
- (5) Comma modificato dall'art. 1, comma 433, L. 24/12/2012, n. 228.
- (6) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 452, L. 24/12/2012, n. 228.
- (7) Lettera modificata dall'art. 1, comma 452, L. 24/12/2012, n. 228.
- (8) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 452, L. 24/12/2012, n. 228.
- (9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 470, L. 24/12/2012, n. 228.
- (10) Comma modificato dall'art. 1, comma 471, L. 24/12/2012, n. 228.
- (11) Comma modificato dall'art. 2, DL 5/4/2013, n. 35.

Decreto Legge 6/7/2011 n. 98 (G.U. 6/7/2011 n. 155)
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Articolo 20

Titolo I - DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE
Capo III - Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. (1)

2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità: a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilità interno; c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; 1) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma. (2)

2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi. (3)

[2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.] (3) (7)

2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009. (3)

3. Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilita' interno per l'importo di cui all'art.32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo. (9)

3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata. (10)

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (5)

[6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, nonche' nella classe immediatamente successiva per virtuosita', non si applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7 e 8.] (4)

[7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province delle regioni a statuto ordinario e a carico delle province della Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente comma sono rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per effetto dell'applicazione del comma 6.] (4)

[8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna e' ripartita secondo un criterio proporzionale.] (4)

9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni

amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.”.

10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente:

“111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.”.

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente: “111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.”.

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e' soppresso.

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attivitaa di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivita' intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

[16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.] 88)

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: “Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.”.

17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. (3)

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111 e successivamente modificato dall'art. 1, DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148.

(2) Comma sostituito dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111, successivamente modificato dall'art. 1, DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148 ed infine sostituito dall'art. 1, comma 428, L. 24/12/2012, n. 228.

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.

(4) Comma soppresso dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.

(5) Comma modificato dall'art. 1, DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148.

(6) Comma modificato dall'art. 30, L. 12/11/2011, n. 183, in vigore dal 1° gennaio 2012.

(7) Comma abrogato dall'art. 30, L. 12/11/2011, n. 183, in vigore dal 1° gennaio 2012.

(8) Comma abrogato dall'art. 1, comma 130, L. 24/12/2012, n. 228.

(9) Comma sostituito dall'art. 1, comma 429, L. 24/12/2012, n. 228.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 429, L. 24/12/2012, n. 228.

Decreto Legge 31/5/2010 n. 78 (S.O. 31/5/2010 n. 125)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Articolo 14

TITOLO I - Stabilizzazione finanziaria

Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

e) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: « e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302 ». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. (1)

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. (2)

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. (2)

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la

Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». (2)

8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo, procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati. (5)

13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché

risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale. (6)

13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. (14)

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. 14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni nei quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. (3)

14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti. (3)

15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis. (2) (7)

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. (3)

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano. (3)

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di

rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri. (2)

17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (11)

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta la decisione di violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. (2) (8)

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti. (3)

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis. (3)

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione,

sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. (15)

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. (15)

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (16) 29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. (15)

31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. (15)

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. (16)

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. (16)

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (16)

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. (4) (9) (12)

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura

della tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno»;

b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: «7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse». (3)

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto. (3)

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia' presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e' differito al 30 ottobre 2010. (3)

(1) Comma sostituito dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122.

(2) Comma modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122.

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122.

(4) Comma modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122, dall'art. 1, L. 13/12/2010, n. 220 e successivamente dal medesimo art. 1, comma 117, L. 220/2010, come modificato dall'art. 2, comma 43, D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2/2011, n. 10

(5) Comma sostituito dall'art. 2, DL 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26/2/2010, n. 10.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, DL 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 10.

(7) Comma modificato dall'art. 2, DL 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26/2/2010, n. 10.

(8) Vedi art. 1, DL 29/12/2010, n. 225.

(9) Comma modificato dall'art. 20, DL 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15/7/2011, n. 111.

(10) Comma sostituito dall'art. 20, DL 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15/7/2011, n. 111 e successivamente dall'art. 16, DL 13/8/2011, n. 138.

(11) Comma dapprima modificato dall'art. 2, DL 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26/2/2010, n. 10 e successivamente sostituito dall'art. 1, DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148.

(12) Comma modificato dall'art. 16, DL 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/9/2011, n. 148.

(13) Termini prorogati di nove mesi dall'art. 29, DL 29/12/2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla L. 24/2/2012, n. 14.

(14) Comma aggiunto dall'art. 13, DLGS 18/4/2012, n. 61.

(15) Comma sostituito dall'art.19, DL 6/7/2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135.

(16) Comma aggiunto dall'art.19, DL 6/7/2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135.



CIRCOLARE N. 5

MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO II

Roma, 07 FEBBRAIO 2013

Prot. N. 0010954

Allegati: vari

OGGETTO : Circolare concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Alle PROVINCE

Ai COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Agli ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno

Alle REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
LORO SEDI

e, p.c.

Alla CORTE DEI CONTI
Segretariato Generale
Sezione Autonomie locali
ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale
ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Regionali
ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione civile
ROMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica

ROMA

- AI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
ROMA
- AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari
interni e territoriali
ROMA
- AI GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE
- All' UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA
SEDE
- All' UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE
SEDE
- All' ISTAT
Via Cesare Balbo, n. 16
ROMA
- All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, n. 46
ROMA
- All' U.P.I.
Piazza Cardelli, n. 4
ROMA
- AI CINSEDO
Via Parigi, n. 11
ROMA
- Alle RAGIONERIE TERRITORIALI
DELLO STATO
LORO SEDI

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

PREMESSA

A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

A.1 Enti di nuova istituzione

A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

A.3 Roma capitale

B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2013-2015

B.1 Indicazioni generali

B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi

B.3 Comunicazione dell'obiettivo

B.4 Riduzione degli obiettivi annuali

C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3

C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

C.6 Altre esclusioni

- a) Risorse connesse all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma
- b) Federalismo demaniale
- c) Investimenti infrastrutturali
- d) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni

- e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
- f) Realizzazione del Museo Nazionale della Shoah

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

D.1 Fondo svalutazione crediti

D.2 Fondo pluriennale vincolato

D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO

E.1 Contenimento del debito

E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

E.3 Contenimento della spesa

F. PATTI DI SOLIDARIETÀ

F.1 Patto regionale verticale

F.2 Patto regionale verticale incentivato

F.3 Patto regionale orizzontale

F.4 Patto orizzontale nazionale

F.5 Patto regionale integrato

F.6 Tempistica

G. MONITORAGGIO

H. CERTIFICAZIONE

H.1 Prospetti allegati alla certificazione

H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario *ad acta*

H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione

I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

- a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio
- b) Limiti agli impegni per spese correnti
- c) Divieto di ricorrere all'indebitamento
- d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale
- e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza

I.2 Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno

I.4 L'attività di controllo della Corte dei conti

L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2013-2015

M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

PREMESSA

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per il triennio 2013-2015, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali – nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria – è perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno, che restano invariati, ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95⁵⁰, come modificato dall'articolo 1, commi 119 e 121 della legge di stabilità 2013, che prevede:

-al comma 6 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, esclusi quelli di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74⁵¹, per l'importo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 per l'anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Per gli anni 2013 e 2014, le predette riduzioni hanno trovata opportuna considerazione nel percorso finalizzato alla revisione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011⁵², operata dal comma 380 dell'articolo unico della legge n.228 del 2012 che, in particolare, prevede l'attribuzione ai comuni anche del gettito della predetta imposta prima riservato allo Stato (al quale resta attribuito il solo gettito IMU ad aliquota base sui fabbricati classificati nella categoria catastale D), nonché la costituzione del fondo di solidarietà comunale;

-al comma 7 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle Province della regione Siciliana e della Sardegna di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Una novità significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2013, introdotta dall'articolo 1, comma 432, della legge di stabilità 2013, è rappresentata dall'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2007-2009 in luogo del triennio 2006-2008.

L'aggiornamento della base di calcolo introduce un elemento implicito di valutazione della virtuosità degli enti atteso che, in base al predetto aggiornamento, agli enti locali che hanno ridotto gli

⁵⁰ Il decreto legge n. 95 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

⁵¹ Il decreto legge n. 74 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successivamente modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

⁵² Il decreto legge n. 201 del 2011 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

impegni di spesa corrente nell'esercizio 2009 è attribuito un obiettivo minore rispetto a quello attribuito agli enti che hanno, invece, incrementato la spesa corrente nello stesso anno.

La legge di stabilità 2013 ha confermato il meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011⁵³, come riproposto dall'articolo 1, comma 428 della legge di stabilità 2013, ha infatti disposto che, anche per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità interno siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Per tali parametri, inoltre, il richiamato comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 ha introdotto un correttivo, finalizzato a considerare anche la realtà socio-economica dei singoli enti locali, mediante la valutazione dei due seguenti indicatori: valore delle rendite catastali e numero di occupati.

Infine, il novellato comma 2 dell'articolo 20 ha, altresì, stabilito che, al fine della definizione della virtuosità, non sono considerati parametri diversi da quelli espressamente elencati dallo stesso comma.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è disposta l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. Da quest'anno, infatti, sono assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, si fa presente che, per rispondere a specifiche esigenze, sono state introdotte ulteriori deroghe ai vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle già previste per il patto 2012.

Infine, sono confermate, per il 2013, le disposizioni in materia di "patto regionalizzato verticale ed orizzontale" grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.

Inoltre, i commi 122 e seguenti, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013, confermano, estendendolo anche alle province, il cosiddetto "patto regionale verticale incentivato" introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. È prevista, infatti, l'erogazione di un contributo, nei limiti complessivi di 800 milioni di euro, a favore delle regioni che cedono spazi finanziari ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio che ne fanno richiesta al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Le regioni destinano il contributo all'estinzione anche parziale del debito.

⁵³ Il decreto legge n. 98 del 2011 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'introduzione del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio, è, invece, posticipata di un anno, a seguito della modifica di cui all'articolo 1, comma 433, lettera a), della legge di stabilità 2013.

Infine, l'articolo 1, comma 437, della legge di stabilità 2013, conferma, anticipandone l'attuazione, il "patto nazionale orizzontale" introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012⁵⁴. A differenza dell'anno 2012, non è più prevista l'attribuzione di un contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari.

A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

A decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno, oltre le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.

Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2013 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2011, risulti superiore a 1.000 abitanti.

Pertanto a tali enti dal 1° gennaio 2013 si estende il regime in materia di spese di personale vigente per tutti gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno. In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, connessi al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali.

Gli enti locali che, a partire dal 2013, sono soggetti per la prima volta al patto di stabilità interno e, quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si

⁵⁴ Il decreto legge n. 16 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successivamente modificato dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 437, della legge di stabilità 2013.

veda l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente Circolare. Per gli altri enti locali già accreditati non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.

Si segnala che la *password* scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilità interno. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e *password*, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011⁵⁵ prevede, inoltre, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del richiamato decreto legge n. 138 del 2011.

In particolare, il comma 1 dispone che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78⁵⁶ e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni.

Saranno, infine, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, non appena ne saranno definite le modalità con apposito decreto interministeriale, le aziende speciali e le istituzioni (articolo 114, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)⁵⁷ – ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie – e le società cosiddette 'in house', titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138⁵⁸, secondo le modalità definite in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112 del 2008⁵⁹.

A.1 Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2010, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2013.

⁵⁵ Il decreto legge n. 138 del 2011 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

⁵⁶ Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁵⁷ Il comma 5-bis, dell'articolo 114, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato introdotto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

⁵⁸ Il decreto legge n. 138 del 2011 è stato convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

⁵⁹ Il decreto legge n. 112 del 2008 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2010 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2011.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

L'articolo 1, comma 436, della legge di stabilità 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, implica, diversamente dall'anno precedente, l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2013, le regole del patto di stabilità interno si applicano anche agli enti commissariati di cui al citato articolo 143.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico è assunta quale base di riferimento la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009.

A.3 Roma capitale

In considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica, l'articolo 1, comma 112, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), e l'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), hanno previsto una particolare procedura concordata, tra il comune di Roma e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle modalità di partecipazione al patto di stabilità interno del comune di Roma, da adottare nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 relativamente al nuovo ordinamento di Roma Capitale.

Tenuto conto che il nuovo ordinamento di Roma Capitale, di cui al summenzionato articolo 24 della legge n. 42 del 2009, ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, rubricato "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale", le precitate disposizioni di carattere transitorio sono da ritenere superate.

In particolare, la nuova procedura per la determinazione del concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, definita dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n.61 del 2012, prevede che Roma Capitale concordi, entro il 31 maggio di ogni anno, con il Ministro

dell'economia e delle finanze le modalità, nonché l'entità, del concorso alla realizzazione dei predetti obiettivi.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco deve trasmettere la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.

Circa i contenuti del patto concordato tra lo Stato e il comune di Roma, il successivo comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno:

- le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del decreto legislativo attuativo n. 61 del 2012;

- le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari. A tal riguardo, si rappresenta però che il disposto di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 61 del 2012, in materia di determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, non ha ancora avuto attuazione, né tantomeno sono state appostate nella legge di stabilità risorse da destinare allo scopo. Pertanto, allo stato non è possibile procedere all'esclusione delle spese in questione.

B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2013-2015

B.1 Indicazioni generali

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 propone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'inserimento nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno dell'avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti

non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2007-2009, desunti dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dai commi 2 e 6 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012, come modificati, rispettivamente, dai commi 432 e 431 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013.

Le percentuali sono le seguenti:

- per le province, pari a 18,8%, per il triennio 2013-2015;**
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 14,8%, per il triennio 2013-2015;**
- per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 12% per l'anno 2013 e pari a 14,8% per il biennio 2014-2015.**

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi.

Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dal comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come sostituito dal comma 428, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi.

A seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 31⁶⁰ della legge n. 183 del 2011, il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, dispone che, sulla base dei parametri di virtuosità di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, gli enti che risultano collocati nella classe degli enti virtuosi conseguono l'obiettivo realizzando un saldo

⁶⁰ Il comma 5 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011 è stato abrogato dal comma 430, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013.

espresso in termini di competenza mista pari a zero. Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal predetto decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011); percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

● per le province pari a 19,8%, per il triennio 2013-2015;

● per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,8%, per il triennio 2013-2015;

● per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 13% per l'anno 2013 e pari a 15,8% per il biennio 2014-2015.

Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2013-2015, la Ragioneria Generale dello Stato, nelle more dell'emanazione del relativo decreto del Ministero dell'economia e finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di stabilità interno <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2013-2015. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo.

La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2013-2015 è costituita da cinque fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/13/P e OB/13/C5000 e OB/13/C1000 relative, rispettivamente, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti.

Successivamente alla pubblicazione del decreto relativo alla determinazione degli obiettivi di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sarà accessibile, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto precompilato che ciascun ente potrà consultare per conoscere il proprio obiettivo.

B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi

Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO come percentuale data della spesa media

Il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2013	Biennio 2014-2015
Province	18,8%	18,8%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	14,8%	14,8%
Comuni con popolazione Compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti	12%	14,8%

Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2007, 2008 e 2009.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2013 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2013-2015 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008, 2009) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti

Il successivo comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2, dell'articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 dell'articolo 14 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno.

Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010. Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, e con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.

A seguito dell'esclusione, dal calcolo delle predette riduzioni delle spettanze dei comuni, dei contributi in conto capitale assegnati direttamente ai comuni beneficiari disposta dall'articolo 6, comma 15-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le riduzioni delle risorse per i comuni sono state aggiornate con decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012.

Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO: premialità in base alla "virtuosità" e alla partecipazione alla sperimentazione dei nuovi principi contabili

Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti "non virtuosi".

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei parametri individuati dal comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l'anno 2013, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero.

I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 431, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013, introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore all'1% della spesa media registrata nel triennio 2007-2009.

La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati sono individuati, ai sensi del citato comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità 2013, con decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015. Pertanto, relativamente agli anni 2014 e 2015, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2013-2015 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2013, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quello degli enti non virtuosi.

Per l'anno 2013, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, secondo le modalità indicate alle fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si suggerisce che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18, dell'articolo 31, della legge di stabilità 2012, deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto), sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali massime di cui al comma 6 del citato articolo 31. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi e l'eventuale rideterminazione delle percentuali, di cui al citato comma 2, dell'articolo 31, per gli enti non virtuosi.

Nell'ultima sottofase 3-C, è definita la riduzione prevista per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2013, ripropone, infatti, anche per il 2013, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi dei predetti enti da attribuire secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2013 rideterminato (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale).

La legge di stabilità 2013 ha riproposto per il 2013:

1. la disposizione recata dal comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (articolo 1, comma 433, lettera c) della legge di stabilità 2013);

2. il cosiddetto patto verticale incentivato, previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità per estinzione dei debiti (articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013).

Resta, inoltre, vigente il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all'articolo 4-ter del decreto legge n.16 del 2012.

Le citate disposizioni saranno trattate, nel dettaglio, al successivo paragrafo F.

Il saldo obiettivo 2013 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto di solidarietà. L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2013, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero per il patto nazionale orizzontale.

Fase 5: riduzione del SALDO OBIETTIVO

Gli obiettivi così definiti possono essere ulteriormente ridotti in base a quanto disposto sia dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e sia dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il citato comma 122 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto e per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che non raggiungono l'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna.

In base all'articolo 1, comma 384, della legge di stabilità 2013, per gli anni 2013 e 2014 la sanzione verrà applicata a valere sul fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6-bis, prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato.

Si rinvia al paragrafo B.4 circa la descrizione puntuale delle due predette riduzioni, i cui importi trovano evidenza nella Fase 5 del prospetto di calcolo degli obiettivi.

B.3 Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (ultimo periodo del comma 19).

Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2013, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Ne consegue, tra l'altro che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

B.4 Riduzione degli obiettivi annuali

Come anticipato, anche per il 2013 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri **definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Il predetto comma 438 ha precisato,**

con interpretazione autentica, che gli effetti finanziari destinati alla riduzione di cui al comma 122 in parola sono soltanto quelli connessi alle sanzioni irrogate agli enti che non abbiano conseguito l'obiettivo fissato dal patto, con esclusione di quelle irrogate a seguito di violazioni formali delle norme sulla comunicazione della certificazione.

Tale riduzione dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web quando verrà definita, con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.

Inoltre, il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2013, ripropone anche per il 2013, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e trova riscontro nella fase 3-C del prospetto degli obiettivi.

Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista, per i soli comuni, dal comma 6-bis, dell'articolo 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il comma 6-bis ha previsto, per i comuni soggetti al patto di stabilità interno 2012, la non applicazione della riduzione di cui al comma 6 del citato decreto legge n. 95 del 2012 relativa al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. La *ratio* di tale norma è quella di ridurre l'esposizione debitoria dell'ente, ma non anche quella di consentire un miglioramento del saldo finanziario 2012. Infatti, il comma 6-bis prevede che tale minore riduzione, i cui importi, imputati a ciascun Comune, sono stati individuati con decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2012, fosse irrilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e finalizzata esclusivamente all'estinzione del debito inclusi gli eventuali indennizzi dovuti.

Ciò posto, le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito dovranno essere comunicate al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2013, secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto del predetto Ministero, e recuperate nell'anno 2013. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine perentorio, la somma verrà recuperata per l'intero ammontare.

Al fine di evitare che la restituzione gravi sull'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2013, sarà operato, per l'importo corrispondente al recupero effettuato dal Ministero dell'interno, un miglioramento dell'obiettivo programmatico di ciascun ente coinvolto. In altre parole, le eventuali minori entrate connesse al predetto recupero saranno compensate da una riduzione dell'obiettivo. A tal fine, nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, è stata prevista

un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'interno.

Si ritiene utile segnalare, infine, che, anche per l'anno 2013, ai comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, non si applicano le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012⁶¹. Ne consegue, pertanto, che, per tali enti, il richiamato comma 6-bis e, quindi, l'eventuale miglioramento dell'obiettivo 2013 a compensazione del recupero delle somme non utilizzate per l'estinzione anticipata del debito, non trova applicazione.

C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO

I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropongono, nuovamente, l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente. A tali esclusioni se ne aggiungono altre introdotte dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nonché dall'articolo 1, comma 283, della legge di stabilità 2013.

Il successivo comma 17 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno precedenti alla legge di stabilità 2012 e non previste espressamente dalla stessa.

Pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dai richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza

Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

⁶¹ Articolo modificato dal comma 2, dell'articolo 11, del decreto legge n. 174 del 2012, per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.

1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti) purché registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.

2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale – disposti a valere sulle predette risorse statali – effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).

L'esclusione delle correlate entrate è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché l'effettiva emanazione delle ordinanze.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'articolo 31, contenga, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione ad una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in

merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto di esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente Circolare).

Con riferimento all'esclusione delle spese per interventi calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, il comma 8-bis dell'articolo 31⁶² prevede che, con apposita legge, le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province per eventi calamitosi, per i quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo comma 8-ter. A differenza, quindi, del comma 7, il richiamato comma 8-bis prevede l'esclusione di spese per interventi legati ad eventi calamitosi, ma finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati. È importante sottolineare che l'esclusione di cui al comma 8-bis richiede espressamente una specifica previsione normativa. Pertanto, la stessa esclusione potrà essere operata solo quando sarà emanata la norma richiesta.

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

Il comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1⁶³ ha disposto l'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343⁶⁴, che aveva equiparato la dichiarazione di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi connessi alla dichiarazione di stato di emergenza.

Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 1 del 2012.

Si rammenta che per le predette operazioni l'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purché registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

⁶² Il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 è stato introdotto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2012, n. 100.

⁶³ Il decreto legge n. 1 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

⁶⁴ Il decreto legge n. 343 del 2001 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente Circolare).

C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

La ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse stesse.

Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.

L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito si precisa che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente

alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11, articolo 31, legge n. 183 del 2011).

Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'articolo 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si rende necessaria al fine di non alterare i saldi di finanza pubblica.

C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per calamità naturali, grandi eventi e risorse provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie.

Risorse di parte corrente:

1. L'ente negli anni 2009-2012 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2013, 2014, 2015 etc.);
2. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2012; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;
3. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2014, 2015; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2014, 2015.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente negli anni 2009-2012 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2013, 2014, 2015 etc.);

2. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio negli anni 2009-2012; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2014 e 2015; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2014 e 2015.

Si ribadisce, inoltre, che le deroghe di cui ai precedenti tre paragrafi non considerano le entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le predette risorse nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Tale precisazione si rende necessaria atteso che l'esclusione delle entrate correlate alle suddette tipologie di spesa è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese.

C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevede l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT e delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico".

Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura.

Come già ribadito l'anno scorso, trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

C.6 Altre esclusioni

Nel premettere che non è stata più riproposta l'esclusione, prevista per l'anno 2012 dal comma 13 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inerente gli investimenti in conto capitale e le risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila, si riportano, di seguito, le altre esclusioni:

a) Risorse connesse all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma

Per il comune di Parma sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno 2013, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché quelle per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

Anche per il 2013 l'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro (comma 14, articolo 31, legge n. 183 del 2011).

b) Federalismo demaniale

Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, confermando quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato.

Conseguentemente, in assenza dell'emanazione delle predette disposizioni attuative, il richiamato comma 15 non è destinato a trovare applicazione operativa.

c) Investimenti infrastrutturali

Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del

patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Affinchè possa essere emanato il predetto decreto interministeriale attuativo della presente norma, è necessario che gli enti comunichino ai richiamati dicasteri le dismissioni effettuate nonché i relativi incassi. Sulla base di tali comunicazioni con il citato decreto sono assegnati a ciascun ente territoriale beneficiario gli importi da escludere dal patto di stabilità interno; importi che non possono, comunque, essere superiori ai proventi della dismissione effettuata.

d) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni

A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, il decreto legge n. 74 del 2012 ha previsto, per gli enti colpiti dal predetto sisma, una serie di interventi urgenti nonché alcune deroghe al patto di stabilità interno.

In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012⁶⁵, prevede che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e presenti nelle apposite contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto legge, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. Tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese, sia di parte corrente che di parte capitale. L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate complessivamente nei predetti tre anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate.

Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, per tutti i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,

⁶⁵ Articolo modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis), del decreto legge n. 174 del 2012.

nonché per le province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1° giugno 2012⁶⁶, nonché per tutti i comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83⁶⁷, previa verifica da parte della regione di appartenenza dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici in parola, richiesto dallo stesso articolo 67-septies.

e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Per gli stessi comuni indicati alla precedente lettera d) è altresì disposta, dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge n. 74 del 2012⁶⁸, l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese che ciascun ente può escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione, per ciascun anno.

Entro il 30 giugno del 2013 ed il 30 giugno del 2014, le regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario, e ai comuni interessati.

f) Realizzazione del Museo Nazionale della Shoah

L'articolo 1, comma 283, della legge di stabilità 2013, ha previsto l'esclusione delle spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah nel limite complessivo di 3 milioni di euro. La predetta esclusione, che opera per il solo esercizio 2013, riguarda sia le spese correnti che quelle in conto capitale.

D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

Come già previsto dalle disposizioni ordinarie vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle

⁶⁶ Il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1° giugno 2012 è stato modificato ai sensi dell'articolo 11, commi 1-4-ter e 6-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

⁶⁷ Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'articolo 67-septies è stato successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3-ter, lettera a), del decreto legge n. 10 ottobre 2012, n. 174.

⁶⁸ Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis), del decreto legge n. 174 del 2012.

riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza⁶⁹. A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleggi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero.

Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico complessivo adottato dall'ente⁷⁰.

Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sfioramento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio.

D.1 Fondo svalutazione crediti

Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

⁶⁹ Si è pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il parere n. 421 del 2010.

⁷⁰ Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547 del 2009.

Al riguardo, si precisa che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in quanto l'importo accantonato, com'è noto, «non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» (così come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo, pertanto, nell'avanzo di amministrazione vincolato, non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

D.2 Fondo pluriennale vincolato

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Al fine di pervenire gradualmente ad una applicazione generalizzata delle nuove norme, l'articolo 36 del medesimo decreto ha previsto una sperimentazione biennale (2012-2013) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM.

Il DPCM 28 dicembre 2011 ha dettato le modalità di tale sperimentazione, fornendo altresì l'insieme dei principi contabili generali ed applicati che dovranno informare dal 2014 la gestione contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Nell'ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 5.4 viene disciplinato l'istituendo Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito FPV). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. 'potenziata' di cui all'allegato 1 del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di coordinare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata con la disciplina del patto di stabilità.

Pertanto, gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e reiscritte nell'esercizio 2013.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+	Accertamenti correnti 2013 validi per il patto di stabilità interno
+	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)
-	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)
=	Accertamenti correnti 2013 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000⁷¹ dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 4 del decreto legge n. 174 e denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

Al riguardo si segnala che l'anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti

⁷¹ Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(codice Siope 5311 “Mutui e prestiti da enti del settore pubblico”) e, trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato, non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La restituzione dell’anticipazione, è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”).Pertanto le risorse in entrata e in uscita oggetto dell’anticipazione a valere sul fondo di rotazione ex articolo 243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali secondo le modalità indicate, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.

E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO

E.1 Contenimento del debito

L’articolo 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali (inclusi quelli non soggetti al patto di stabilità interno).

In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri⁷² già in essere, non superi il 6% per l’anno 2013 e il 4% a decorrere dall’anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.

Il comma 11 dell’articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l’ente locale nell’assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento.

Il successivo comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, a decorrere dall’anno 2013, gli enti locali riducono l’entità del debito pubblico.

Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

- 1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- 2) la percentuale annua di riduzione del debito;

⁷² Oneri per mutui precedentemente contratti, per prestiti obbligazionari precedentemente emessi, per aperture di credito stipulate e garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.

3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della richiamata legge n. 183 del 2011.

Infine, il comma 4 del citato articolo 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale (diffusamente trattate nel paragrafo I alle lettere b) e d).

Resta fermo che fino all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto ad individuare le modalità attuative per l'operazione di riduzione del debito di cui al comma 3 dell'articolo 8, non opera il disposto di cui ai commi 3 e 4.

E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea.

E.3 Contenimento della spesa

Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009⁷³, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria previste dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'articolo 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni

⁷³ Il decreto legge n. 78 del 2009, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

pubbliche. Tali Servizi, pertanto, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso.

F. PATTI DI SOLIDARIETÀ

I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati attraverso i Patti di solidarietà fra enti territoriali ossia il patto regionale verticale, il patto regionale orizzontale, il patto regionale verticale incentivato ed il patto nazionale orizzontale, mediante i quali gli enti territoriali possono cedere spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Più precisamente, con il patto regionale verticale ed il patto regionale verticale incentivato, le regioni possono cedere propri spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, consentendo ai comuni e alle province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti.

Per il 2013 non è stata più riproposta la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, che per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevedeva un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità 2012 da attuare secondo le procedure previste per il patto regionale verticale (D.P.C.M. 9 agosto 2012). Per gli anni 2013 e 2014, infatti, come meglio specificato al precedente paragrafo C.6, lettera e), per i predetti enti è stata prevista l'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cui al medesimo articolo 7, comma 1-ter. In altre parole, la norma produce effetti non mediante la riduzione dell'obiettivo programmatico, come per l'anno 2012, ma mediante l'esclusione di alcune tipologie di spesa dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno.

Infine, con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.

Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà.

F.1 Patto regionale verticale

Il Patto regionale verticale – disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilità 2013 – prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per pagamenti in conto capitale.

Il comma 138, come modificato dall'articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2013, prevede che «nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo». A tal fine, ai sensi del comma 138-bis⁷⁴, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Ai sensi del comma 140⁷⁵, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Circa le modalità di invio della predetta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, si rinvia al successivo paragrafo.

Si segnala che l'articolo 1, comma 435, della legge di stabilità 2013 ha abrogato il comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, e pertanto, non è più autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti.

F.2 Patto regionale verticale incentivato

L'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013 ha riproposto, estendendolo anche alle province, il meccanismo del patto verticale incentivato introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali residenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo del valore complessivo di 800 milioni di euro (pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti) da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito.

⁷⁴ Introdotto dall'articolo 2, comma 33, lettera d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

⁷⁵ Come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lettera e), del decreto legge n. 225 del 2010.

Più precisamente, è previsto che a fronte dell'attribuzione alle regioni di un contributo massimo di 800 milioni di euro queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni euro degli 800 milioni da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 220 del 2010.

Pertanto, potranno essere ceduti agli enti locali spazi per complessivi 960 milioni di euro, finalizzati a ridurre, per pari importo, il contributo richiesto agli stessi. Gli enti locali beneficiari possono utilizzare tali maggiori spazi solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i maggiori spazi finanziari sono destinati anche ai pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013.

La norma prevede, inoltre, che gli 800 milioni di euro siano attribuiti alle regioni in base alla distribuzione indicata nella tabella allegata al richiamato articolo 1, comma 122, della legge di stabilità 2013 che può essere modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, entro il 30 aprile 2013, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il contributo di 800 milioni è finalizzato, per 200 milioni, alla cessione di spazi finanziari alle province e, per 600 milioni, alla cessione di spazi finanziari ai comuni.

Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine di permettere alle regioni di rispettare il termine perentorio del 31 maggio previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato. Si ritiene, pertanto, che, salvo diversa disposizione regionale, il termine ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa essere il 30 maggio.

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle regioni che cedono spazi finanziari agli enti che ne fanno richiesta, le regioni, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti effettuato con il patto regionale verticale incentivato non è più modificabile dopo il 31 maggio 2013.

Si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potrà cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti ma non ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale

incentivato. Pertanto, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, la regione dovrà aggiungere ai dati già trasmessi nel modello 4OB/13 per il patto verticale incentivato quelli relativi al patto regionale verticale, inserendo nel prospetto nuovi enti o incrementando la quota di obiettivo attribuita ai singoli enti con il patto verticale incentivato.

Con riguardo alle comunicazioni previste ai fini dell'applicazione del patto regionale verticale e del patto regionale verticale incentivato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari concessi finalizzati all'aumento dei pagamenti in conto capitale (patto regionale verticale) ovvero ai pagamenti dei residui passivi in conto capitale (patto regionale verticale incentivato).

Le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni entro il 31 ottobre (per il patto regionale verticale) ed entro il 31 maggio (per il patto regionale verticale incentivato):

- a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante);
- mediante il sistema web, utilizzando l'apposito modello 4OB/13 che si trova nell'applicazione dedicata al patto di stabilità interno <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto>.

Entrambe le modalità di comunicazione sono necessarie al fine di perfezionare l'iter procedurale dei predetti meccanismi.

F.3 Patto regionale orizzontale

Il Patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione.

A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

I criteri e le modalità attuative del patto regionale orizzontale sono stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo.

La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono partecipare al patto regionale orizzontale. Gli enti che non effettuano alcuna comunicazione sono esclusi, pertanto, dalla compensazione.

Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Pertanto, agli enti locali che nel 2012 hanno partecipato al patto regionalizzato orizzontale sono attribuiti o recuperati, negli anni 2013 e 2014, contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2012 (come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2013.

Per il 2013, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari già esistenti e rinvenienti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012.

Premessa, dunque, la possibilità di effettuare rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalità sopra esposte, il saldo obiettivo 2013 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al patto regionale verticale e/o orizzontale.

Si sottolinea che l'anzidetto termine perentorio del 31 ottobre, entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale del patto di stabilità interno che non tenesse conto di tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si configurerebbe come elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi "a sanatoria" ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali. Considerato che, confidando nella "sanatoria a chiusura dell'esercizio", gli enti potrebbero

essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di stabilità interno che si pone in contrasto con le predette disposizioni statali potrebbe pregiudicare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto medesimo, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

F.4 Patto orizzontale nazionale

L'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il patto di stabilità interno orizzontale nazionale, in base al quale i comuni possono cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Più precisamente, i comuni che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 luglio 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal responsabile finanziario, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, Via XX settembre, 97 – 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante) l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso (per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013).

Entro il medesimo termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi ceduti superi l'ammontare degli spazi finanziari richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.

La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione) nel 2013 (calcolata per difetto nel 2014 e per eccesso nel 2015).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 settembre 2013, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale trova evidenza nella fase 4-A dei modelli di calcolo degli obiettivi programmatici OB/13/C5000 e OB/13/C1000 presenti nell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto>.

Per recepire la suddetta rimodulazione degli obiettivi, gli enti interessati devono accedere in variazione ai predetti modelli OB/13/C5000 e OB/13/C1000 di individuazione degli obiettivi 2013 utilizzando la funzione di "Acquisizione/Variazione Modello". In questo modo il sistema aggiornerà il saldo obiettivo finale.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Si fa presente che non è più previsto il contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato articolo 4-ter.

Si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi mediante il patto orizzontale nazionale, sia non inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi.

A tal proposito, il modello MONIT/13 prevede la rilevazione, nella voce "PagRes", dei pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui al comma 6, articolo 4-ter, del decreto legge n. 16 del 2012. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013) non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2013, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

F.5 Patto regionale integrato

A decorrere dal 2014, opererà, ai sensi dell'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 433, della legge di stabilità 2013, il patto regionale integrato che

prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo eurocompatibile, ossia conforme ai criteri contabili europei (vedi oltre), esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

La norma prevede, inoltre, che la regione o la provincia autonoma che concorda il patto risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Il patto regionale integrato, originariamente previsto a decorrere dal 2013, è stato posticipato al 2014 in quanto non sono ancora disponibili le informazioni necessarie per poter calcolare il saldo obiettivo delle regioni coerente con i criteri europei e al netto della gestione sanità, secondo le modalità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tali informazioni saranno disponibili a partire dal 2014.

Già con l'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 il legislatore ha introdotto l'obbligo della individuazione di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, alludendo in tale ultima previsione alle regole del Sistema dei Conti europei (SEC) utilizzate per la costruzione dell'aggregato dell'indebitamento netto.

Le poste che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi. In assenza di sistematiche ed ordinarie rilevazioni dei fatti di gestione secondo le regole della competenza economica vengono assunti il momento dell'impegno o del pagamento della spesa in relazione al criterio di classificazione (competenza giuridica o cassa) che, per la specifica natura della spesa, più si avvicina alle regole europee (Sec '95).

Si ritiene, pertanto, utile fin d'ora indicare le principali modalità ritenute idonee per ricondurre al criterio della competenza economica (accrual), secondo il sistema Sec '95, le singole poste di bilancio, registrate dagli enti territoriali, in vista della futura introduzione del saldo eurocompatibile.

Dal lato delle spese, non sono considerate le partite finanziarie relative alle partecipazioni e ai conferimenti, ad eccezione dei conferimenti per ripiano perdite delle società partecipate, ritenuti trasferimenti a fondo perduto in conto capitale alle imprese e, quindi, registrati per cassa. Analogamente, sono registrate per cassa le spese sostenute per ripiano perdite e inserite tra gli oneri straordinari della gestione corrente, nell'ambito delle spese correnti.

Dal lato delle entrate, le sanzioni per violazione del codice della strada sono considerate come trasferimenti da famiglie, mentre le entrate per permessi da costruire sono considerate come imposte sulla produzione. Le alienazioni di titoli e di partecipazioni sono escluse dal saldo.

In base ai predetti criteri, tutti i trasferimenti, comprese le compartecipazioni, le entrate devolute, i tributi speciali e le altre entrate tributarie proprie e le voci assimilate ai trasferimenti come sopra descritto, sia in entrata che in uscita rilevano per cassa, mentre le entrate da imposte, comprese le entrate per permessi da costruire, vengono registrate per competenza.

Lo schema che segue riassume le riclassificazioni appena descritte.

SALDO EURO COMPATIBILE

SPESE			IMPEGNI	PAGAMENTI (competenza+residui)
a	+	TITOLO I	x	
b	-	Trasferimenti correnti	x	
c	+	Trasferimenti correnti		x
d	-	Oneri straordinari della gestione corrente (oneri diversi dai consumi intermedi)	x	
e	+	Oneri straordinari della gestione corrente (oneri diversi dai consumi intermedi)		x
f	-	Imposte e tasse	x	
g	+	Imposte e tasse		x
h=a-b+c-d+e-f+g			TOTALE TITOLO I	
i	+	TITOLO II		x
l	-	Acquisizione di titoli		x
m	-	Partecipazioni azionarie		x
n	-	Conferimenti di capitali NON per ripiano di perdite		x
o	-	Concessione crediti e anticipazioni		x
p=i-l-m-n-o			TOTALE TITOLO II	
			TOTALE SPESE	

ENTRATE			CERTAME	INCASSI (competenza+residui)
q	+	TITOLO I	X	
r	-	Compartecipazioni tributi	X	
s	+	Compartecipazioni tributi		X
t	-	Entrate devolute (fondo sperimentale di riequilibrio)	X	
u	+	Entrate devolute (fondo sperimentale di riequilibrio)		X
v	-	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	X	
z	+	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		X
aa=q-r+s-t+u-v+z			TOTALE TITOLO I	
ab	+	TITOLO II		X
ac	+	TITOLO III	X	
ad	-	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni (comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada)	X	
ae	+	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni (comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada)		X
af	-	Proventi diversi	X	
ag	+	Proventi diversi		X
ah=ac-ad+ae-af+ag			TOTALE TITOLO III	
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	
ai	+	TITOLO IV		X
al	-	Entrate da permessi da costruire		X
am	+	Entrate da permessi da costruire	X	
an	-	Alienazione di titoli		X
ao	-	Riscossione crediti		X
ap=ai-al+am-an-ao			TOTALE TITOLO IV	
			Totale entrate	

F.6 Tempistica

Patto regionale verticale incentivato

- entro il **30 aprile**: le regioni che partecipano al patto possono modificare la tabella allegata all'articolo 1 comma 122 della legge di stabilità 2013 ai fini della distribuzione del contributo di 800 milioni di euro;

- la norma non stabilisce un termine ultimo entro cui l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entità dei pagamenti che può effettuare nel corso dell'anno, si ritiene pertanto, salvo diversa disposizione regionale, che questo possa essere posto pari all'ultima data utile per l'applicazione del patto incentivato, ossia al **30 maggio**;

- entro il **31 maggio**: la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto orizzontale nazionale

- entro il **15 luglio**: il comune che prevede di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, l'entità degli spazi finanziari che è disposto a cedere;

- entro il **15 luglio**: il comune che prevede di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, spazi finanziari di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale;

- entro il **10 settembre**: il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Patto regionale verticale

- entro il **15 settembre**: l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entità dei pagamenti che può effettuare nel corso dell'anno;

- entro il **31 ottobre**: regione e province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

- entro il **31 ottobre**: la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Patto regionale orizzontale

- entro il **15 ottobre**: i comuni e le province comunicano alle regioni e province autonome l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (acquisire) nell'esercizio in corso e le modalità di recupero (cessione) dei medesimi nel biennio successivo;

- entro il **31 ottobre**: la regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno;

- entro il **31 ottobre**: la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

	30-apr	30-mag	31-mag	15-lug	10-set	15-set	15-ott	31-ott
Patto regionale verticale incentivato	Termine per modificare la tabella allegata all'art. 1, c. 122, L. stabilità 2013 (distribuzione del contributo di 800 milioni di euro).	Gli enti locali comunicano alle regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano.	La regione comunica al MEF gli spazi finanziari ceduti ad ogni ente locale.					
Patto orizzontale nazionale				I comuni comunicano al MEF l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere/acquisire.	Il MEF aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo.			
Patto regionale verticale						L'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano.		Le regioni e province autonome comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi.
Patto regionale orizzontale						L'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entità degli spazi finanziari disposti a cedere/acquisire.		Le regioni comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi.

G. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2013 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti.

A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le altre esclusioni previste dalla norma.

In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 439, della legge di stabilità 2013, che dispone la riduzione del fondo

sperimentale di riequilibrio (cfr. paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 19 del richiamato articolo 31, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto di stabilità interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, appositamente previsto per il patto di stabilità interno.

In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto.

Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in caso contrario occorrerà modificare, nel sistema, i dati relativi al primo semestre.

H. CERTIFICAZIONE

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2013 le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilità interno (articolo 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183 del 2011, come modificati dall'articolo 1, commi 445 e 446, della legge n. 228 del 2012).

A tal fine gli enti, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema in sede di monitoraggio semestrale del patto, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a questa Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento.

H.1 Prospetti allegati alla certificazione

Gli enti che, in base alla predetta certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno trasmettono, altresì, un prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente⁷⁶.

Inoltre, l'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,⁷⁷ convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari, concessi nell'ambito del patto di stabilità interno orizzontale nazionale, sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013. In mancanza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. L'eventuale differenza tra l'ammontare degli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale e l'ammontare dei pagamenti di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti in sperimentazione, di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2012, con imputazione all'esercizio 2013) viene altresì recuperata attraverso una modifica peggiorativa, di pari importo, del saldo obiettivo programmatico.

Si segnala che la predetta certificazione e il citato prospetto devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziario validamente costituito.

Si sottolinea che la richiamata documentazione priva di una delle citate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Si sottolinea che non possono essere inviate documentazioni diverse da quelle prodotte dal sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

⁷⁶ Articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011.

⁷⁷ Come modificato dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 437, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario *ad acta*

L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno.

Il novellato comma 20 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del citato articolo 31 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (trattate diffusamente nel paragrafo I).

Una delle innovazioni più significative introdotte dalla legge di stabilità 2013 è contenuta nella nuova formulazione del comma 20 dell'articolo 31, laddove prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno e l'ente è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta* attesti il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario *ad acta* attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26.

Fatta eccezione per le fattispecie prevista dal comma 20-bis dell'articolo 31 della legge 183 del 2011 non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario *ad acta*.

Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011.

In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario *ad acta* provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta.

H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione

Il comma 446 dell'articolo unico della legge n. 228 del 2012 ha introdotto all'articolo 31 il comma 20-bis, il quale stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio saldo finanziario rispetto all'obiettivo programmatico assegnato. Giova ribadire che l'ente locale, ai sensi del precitato comma 29 dell'articolo 31, è tenuto ad inviare una nuova certificazione anche in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità di cui al comma 28 dell'articolo 31.

In sintesi, la certificazione deve essere rinviata anche oltre il termine dei predetti sessanta giorni solo qualora sussistano le seguenti fattispecie:

- a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno già attestato con la precedente certificazione;
- b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno;
- c. in caso di rispetto del patto di stabilità interno, la nuova certificazione, a differenza della precedente, attesti, per giustificati motivi, la conformità dei dati a quelli del conto consuntivo.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i predetti termini, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.

Infine, si rammenta che, ai sensi del comma 32 dell'articolo 31, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno possono essere modificati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina.

I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo** in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato "versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno"), articolo 2 (denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province").

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 128 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno è effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201⁷⁸, e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013.

⁷⁸ Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Da ultimo, si precisa che, nel caso di irrogazione della sanzione per lo sfioramento del patto di stabilità interno 2011, con le modalità previste dal comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 – nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 –, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

b) Il **limite agli impegni per spese correnti** che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2013, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2012, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione).

Qualora la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione è comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente in attuazione della sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non può essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno perché altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquità nei confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul patto.

c) Il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni

di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie:

1) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;

2) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale;

3) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2012 non può ricorrere all'indebitamento nel 2013 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2013 e così via.

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

d) Il **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche

con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto⁷⁹. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge.

Si evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112⁸⁰ e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento.

In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come – per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 – per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma⁸¹.

Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si conferma quanto già affermato nella circolare n. 15 del 2010 dello scrivente, in ordine alla riconducibilità alla spesa di personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante;

e) la **riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009). Pertanto, a titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il patto nel 2013 e nel 2009, si ritiene che la sanzione in parola debba essere applicata nel seguente modo:

- l'indennità y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2009 è pari a: $y = x - 30\% x$, dove x è l'indennità corrisposta al 30 giugno 2008;
- l'indennità z spettante nel 2014 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2013 è pari a: $z = y - 30\% y$, dove y è l'indennità corrisposta al 30 giugno 2010.

⁷⁹ Preme sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009.

⁸⁰ Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133.

⁸¹ Si rinvia sul punto – in ordine alle modalità applicative della disposizione – alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.

Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso «all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che – anche secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 – si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio.

Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2013 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2014 e così via.

Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il disposto di cui all'articolo 77-bis, comma 22, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

I commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (richiamate al precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposta dalla lettera e) del novellato comma 26, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La

comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata da una nuova certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilità interno redatta in conformità con i prospetti appositamente predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.

I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno

I commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi.

In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

L'elusione delle regole del patto di stabilità interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.

Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.

Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso.

In particolare, il comma in parola assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive – il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
- 2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

A titolo di esempio, una comune modalità di elusione potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio – in entrata e in uscita – non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese vanno contabilizzate al Titolo II della spesa, così come vanno contabilizzati ai medesimi Titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore.

Peraltro, l'impropria gestione delle cosiddette 'partite di giro' non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del patto di stabilità si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.

Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto.

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.

In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 95, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una Pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.

I.4 L'attività di controllo della Corte dei conti

Il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del 2009.

Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali.

L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo già previsto per tali enti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005.

Il primo comma dell'articolo 148-bis prevede che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266». Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente».

In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.

Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3).

In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (articolo 148-bis, comma 3).

Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 31, legge n. 183 del 2011, per gli amministratori e per il responsabile del servizio economico-finanziario, nella ipotesi in cui le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato conseguito artificialmente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del patto (Par I.3).

Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l'intervento normativo descritto, operato dal decreto legge n. 174 del 2012, ha richiesto la abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 3, comma 1-bis, decreto legge n. 174 del 2012).

Le disposizioni contenute nel comma abrogato sono state sostanzialmente riproposte in forma più puntuale nel comma 3 dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno».

Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio dell'intervento normativo operato dal decreto legge n. 174 del 2012 in materia di controlli esterni, dall'altro alla logica del meccanismo delle norme sul patto, che la Corte dei conti conservi il potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto, come previsto dal predetto articolo 148-bis, accertato il mancato rispetto degli obiettivi, l'ente interessato è tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427 del 2009, come ribadito con deliberazione n. 605 del 2009, ha affermato che l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel

bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell'esercizio, costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione letterale dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilità interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente medesimo.

Infine, si segnala la delibera n. 903 del 9 novembre 2012 adottata dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto, alla luce delle disposizioni di nuova introduzione descritte, fornendo una serie di indicazioni utili per una corretta predisposizione dei documenti contabili, allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli dell'indebitamento.

Segnatamente, con riferimento all'ipotesi di mancata applicazione delle regole del Patto di stabilità interno, la delibera precisa – come già segnalato nel par. I.3 – che «le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma».

Quanto poi alle procedure di programmazione della spesa, la citata delibera, nel ribadire quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge n. 78 del 2009⁸², precisa che «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, [...] oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, [...] deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno e, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio, allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario».

L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL PATTO 2013-2015

Anche quest'anno sono riportati – quali allegati alla presente Circolare – gli schemi esemplificativi che saranno pubblicati sul sito web.

- Allegati OB/13/P, OB/13/C5000 e OB/13/C1000 per l'individuazione degli obiettivi 2013-2015 per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti.
- Allegato ACCESSO WEB/13 fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al sistema *web*.

⁸² Secondo cui «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Su questa scia s'inserisce anche la modifica dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera f, del decreto legge n. 174 del 2012, secondo cui il responsabile del servizio finanziario dell'ente locale è tenuto altresì «alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica».

M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di patto di stabilità interno potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente Circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: drqs.igop.ufficio14@tesoro.it;

d) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai seguenti indirizzi e-mail protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it.

Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Annotazioni finali

Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet:

<http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/>.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATI

Al. OB/13/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

PROVINCE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
FASE 1	SPESA CORRENTI (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) ⁽¹⁾			0
				(d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	18,8%	18,8%	18,8%
	(e)	(f)	(g)	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0	
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)		0	0
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)	
FASE 3 A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	19,8%	19,8%	19,8%
		(s)	(t)	(u)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)=(n)	(aa)=(o)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	0	0	0
	(ab)=(d)*(s)+(v)	(ac)=(d)*(t)+(z)	(ad)=(d)*(u)+(aa)	
FASE 3-B (virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0	0	0
	(ac)	(af)=(ac)	(ag)=(ad)	
FASE 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0		
	(ah)			
FASE 4 (anno 2013)	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽²⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(aj)		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" ⁽²⁾ Variazione obiettivo ai sensi del commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012			
		(ak)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
	(ay)	(am)	(an)	
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 4)	0	0	0	
	(ao)=(ab)+(aj)+(ak)+(ay)-(ah)	(ap)=(ac)+(af)+(am)	(aq)=(ad)+(ag)+(an)	
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010				
	(ar)			
SALDO OBIETTIVO FINALE	0	0	0	
	(as)=(ao)-(ar)	(at)=(ap)	(au)=(aq)	

Legenda

- Cella editabile
- Cella valorizzata automaticamente
- Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

- ⁽¹⁾ Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).
- ⁽²⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo).
- ⁽³⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(in migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
FASE 1	SPESA CORRENTI (Impegni)	(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) ¹⁾	Media 0		
		(d)=Media(a,b,c)		
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	14,3%	14,3%	14,3%
		(e)	(f)	(g)
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0	
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)	
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	15,8%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)=(n)	(aa)=(o)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	0	0	0
	(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)	
FASE 3-B	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto-legge n. 98/2011)	0	0	0
	(ae)	(af)=(ac)	(ag)=(ad)	
FASE 4-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3 bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0	0	0
	(ah)			
FASE 4-A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" ²⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012	(al)	(am)	(an)
	PATTO REGIONALE "Verticale" ³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ao)		
	PATTO REGIONALE "Verticale Incentivato" ⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	(ax)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁵⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ay)	(ap)	(aq)
SALDO OBIETTIVO RIDEFINITO - PATTO TERRITORIALE (see-4)	0	0	0	
	(ar)=(ah)+(al)+(ao)+(ax)+(ay)+(ab)	(as)=(ac)+(af)+(am)+(ag)	(at)=(ad)+(ag)+(aq)	
FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	0	0	0
		(au)		
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	0	0	0	
	(av)			
SALDO OBIETTIVO FINALE	0	0	0	
	(az)=(ar)-(au)-(av)	(ba)=(as)	(bb)=(at)	

Leggenda

- Cella editabile
- Cella valorizzata automaticamente
- Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

- ¹⁾ Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).
- ²⁾ Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
- ³⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)
- ⁴⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

AIL OB/13/C1000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione compresa tra 1.001 e 5000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
FASE 1	SPESA CORRENTI (Impegni)	(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) ⁽¹⁾	Media 0 (d)=(Media(a,b,c))		
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	12,8%	14,8%	14,8%
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) ⁽²⁾	(m)	0	0
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	13,8%	15,8%	15,8%
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) ⁽²⁾	0	0	0
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	0	0	0
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0	0	0
	(ac)	(af)=(ac)	(ag)=(ad)	
FASE 3-B	FASE 3-B			
FASE 3-C	FASE 3-C			
FASE 3-D	FASE 3-D			
FASE 4-A	FASE 4-A			
FASE 4-B	FASE 4-B			
FASE 4-C	FASE 4-C			
FASE 4-D	FASE 4-D			
FASE 4-E	FASE 4-E			
FASE 4-F	FASE 4-F			
FASE 4-G	FASE 4-G			
FASE 4-H	FASE 4-H			
FASE 4-I	FASE 4-I			
FASE 4-J	FASE 4-J			
FASE 4-K	FASE 4-K			
FASE 4-L	FASE 4-L			
FASE 4-M	FASE 4-M			
FASE 4-N	FASE 4-N			
FASE 4-O	FASE 4-O			
FASE 4-P	FASE 4-P			
FASE 4-Q	FASE 4-Q			
FASE 4-R	FASE 4-R			
FASE 4-S	FASE 4-S			
FASE 4-T	FASE 4-T			
FASE 4-U	FASE 4-U			
FASE 4-V	FASE 4-V			
FASE 4-W	FASE 4-W			
FASE 4-X	FASE 4-X			
FASE 4-Y	FASE 4-Y			
FASE 4-Z	FASE 4-Z			
FASE 5	FASE 5			
FASE 5-A	FASE 5-A			
FASE 5-B	FASE 5-B			
FASE 5-C	FASE 5-C			
FASE 5-D	FASE 5-D			
FASE 5-E	FASE 5-E			
FASE 5-F	FASE 5-F			
FASE 5-G	FASE 5-G			
FASE 5-H	FASE 5-H			
FASE 5-I	FASE 5-I			
FASE 5-J	FASE 5-J			
FASE 5-K	FASE 5-K			
FASE 5-L	FASE 5-L			
FASE 5-M	FASE 5-M			
FASE 5-N	FASE 5-N			
FASE 5-O	FASE 5-O			
FASE 5-P	FASE 5-P			
FASE 5-Q	FASE 5-Q			
FASE 5-R	FASE 5-R			
FASE 5-S	FASE 5-S			
FASE 5-T	FASE 5-T			
FASE 5-U	FASE 5-U			
FASE 5-V	FASE 5-V			
FASE 5-W	FASE 5-W			
FASE 5-X	FASE 5-X			
FASE 5-Y	FASE 5-Y			
FASE 5-Z	FASE 5-Z			

Legenda

- Cella cospicua
- Cella valorizzata automaticamente
- Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

- ⁽¹⁾ Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).
- ⁽²⁾ Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
- ⁽³⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)
- ⁽⁴⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

ALLEGATO ACCESSO WEB/13

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 183 del 2011, che disciplinano le regole del patto di stabilità interno (individuazione obiettivi, monitoraggio, certificazione etc.) è stato predisposto un nuovo sito web, appositamente creato per il patto di stabilità interno, a cui si accede mediante l'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> (senza accenti), attivo dal lunedì al venerdì (nei giorni feriali), dalle ore 08.00 alle 19.00.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA APPLICAZIONE WEB

Gli enti che non hanno l'utenza per accedere al sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> potranno inviare la richiesta di accesso utilizzando un'apposita funzione disponibile sulla *home page* del citato sito, che prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

- a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati
- b. codice fiscale
- c. ente di appartenenza
- d. recapito telefonico
- e. indirizzo e-mail utente

Modalità di accesso

Il Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilità Interno" è stato realizzato utilizzando la tecnologia web, ed è direttamente accessibile dall'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

Il sito web permette di accedere ad una duplice gestione del Patto di Stabilità Interno: dal link "Patto di stabilità 2011 e anni precedenti" in basso a sinistra della pagina iniziale è possibile accedere alla gestione del Patto di Stabilità dell'anno 2011 e degli anni precedenti; dal link "Patto di stabilità 2012 e anni successivi" (in basso a destra della pagina iniziale) è possibile accedere alla gestione del Patto di Stabilità 2012 e a quelli degli anni successivi.

L'Applicativo per la gestione del Patto di Stabilità 2011 e degli anni precedenti supporta i browser Internet Explorer 6 e superiori e Netscape 7, l'applicativo per la gestione del Patto di Stabilità 2012 e degli anni successivi supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 8 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù

“Preferiti” la scelta “Aggiungi ai preferiti” e quindi cliccare su “OK”. La volta successiva basterà selezionare “Preferiti” all’apertura del browser e quindi cliccare sull’indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e Password

L’accesso al Sistema Informatico sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell’utente mediante la digitazione dell’identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente).

Gli enti che ancora non hanno un’utenza per accedere al “Patto di Stabilità”, possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> cliccando sul link Richiesta Nuova Utenza.



Figura 1: pagina iniziale

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2). Alla conferma, il Sistema invia, all’indirizzo istituzionale dell’ente di appartenenza, una e-mail contenente gli estremi della richiesta e la user-ID (nome utente) e la password necessaria per accedere al sistema web. Sarà cura dell’ente trasmettere le credenziali di accesso all’utente che ne ha fatto richiesta.

The image shows a web form titled "Richiesta Nuova Utenza" from the MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze). The form is titled "Inserire le seguenti informazioni:" and contains the following fields and controls:

- Nome * (text input)
- Cognome * (text input)
- Codice Fiscale * (text input)
- Tipologia Ente * (dropdown menu with "Carica" button)
- Descrizione * (dropdown menu with "Carica" button)
- Enti abilitati * (dropdown menu showing a list of municipalities: ABANO TERME, ABBADIA SAN SALVATORE, ABBIATEGRASSO, ABRUZZO, ACATE, ACERRA, ACI CASTELLO, ACI CATENA)
- Telefono * (text input)
- Indirizzo e-mail * (text input)

At the bottom of the form are two buttons: "Invia richiesta" and "Annulla".

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Nel compilare il modulo in questione, oltre alle informazioni su nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico e recapito di posta elettronica, alla voce Ente di appartenenza cliccare su Seleziona, poi, nella finestra successiva alla voce Ente inserire i primi tre caratteri del nome del proprio comune e cliccare su Ricerca, si aprirà una piccola finestra in basso in cui appaiono tutti i nomi dei comuni che iniziano per quelle lettere, selezionare il nome del proprio comune e cliccare su Conferma. A questo punto lo stesso nome insieme alla provincia di appartenenza verranno visualizzati automaticamente nel modulo di richiesta utenza.

Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono – in modo univoco – l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione.

Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche

Dato il costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Patto di Stabilità", si sottolinea l'importanza di comunicare, tramite e-mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it, le seguenti informazioni:

- eventuali utenze in disuso, cioè nomi utenti che andrebbero disabilitati (es. perché non lavorano più nell'ufficio dove ci si occupa del "Patto di Stabilità");

- variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es. variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico).

Modello in formato Excel degli obiettivi programmatici 2013-2015

Come ausilio per gli enti, nel sito web citato <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto>, è disponibile anche il modello in formato excel che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni 2013-2015. Gli enti possono utilizzare detto modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo l'immissione dei dati, l'applicazione excel esegue tutte le operazioni necessarie per determinare il concorso alla manovra per gli anni 2013-2015 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono visualizzate senza decimali, ma questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi. Questo file excel serve unicamente per i calcoli, non costituisce certificazione di nessun tipo e non deve essere inviato tramite e-mail allo scrivente. I dati del "Patto di Stabilità" dovranno essere inviati, secondo le scadenze previste, esclusivamente tramite il Sistema web.

La User-ID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).

Password

La password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

- a. il Sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo "vecchia password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova password" se ne deve digitare una nuova scelta dall'utente;
- b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;
- c. la password deve essere composta da almeno cinque caratteri alfanumerici in minuscolo e non può essere uguale al nome utente;
- d. la password deve essere mantenuta riservata;
- e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link "cambio password" contenuto nella pagina del nome utente;

f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validità.

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potrà richiederne una nuova (reset password) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e il comune di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.

Sicurezza

Per la gestione del Patto di Stabilità del 2011 e anni precedenti, al fine di garantire un maggior livello di sicurezza, nelle fasi di "Acquisizione modello", "Variazione modello" e "Cancellazione modello", prima di digitare "Conferma" verrà richiesto all'utente l'inserimento di un codice PIN, scelto dall'utente stesso secondo i criteri sotto riportati e mantenuto riservato:

a. il PIN deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 caratteri alfanumerici (cioè necessariamente un insieme di lettere e numeri con all'interno almeno un numero) ed è diverso dalla password di accesso al sito web;

b. il PIN deve essere mantenuto riservato;

c. il PIN ha una durata di 180 giorni;

Qualora l'utente abbia dimenticato il PIN, può richiederne il reset tramite mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it.

Per la gestione del Patto di Stabilità del 2011 e per quella degli anni successivi non è implementato il codice PIN per le funzioni di "Acquisizione modello", "Variazione modello" e "Cancellazione modello", il livello di sicurezza garantito rimane.

Help Desk

Le funzionalità del Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilità Interno" ed il loro utilizzo, sono descritte nel "Manuale Utente" (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all'interno del sito web dopo essersi autenticati) e scaricabile dall'applicazione stessa.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità – richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il comune di appartenenza; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa

ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni – Regole Generali

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 6 o superiore, Netscape 7.0 per la gestione degli anni precedenti al 2011; internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome per la gestione degli anni dal 2012 in poi) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell'applicativo del "Patto di Stabilità": non gestisce il dominio del sito web del "Patto di Stabilità".

L'applicativo "Patto di Stabilità" funziona correttamente al seguente indirizzo: <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto> come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L'applicativo "Patto di Stabilità" funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

- l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, è SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire Internet Explorer e dal menù in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere Internet Explorer. Riaprire di nuovo l'applicativo "Patto di Stabilità" con Internet Explorer all'indirizzo : <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>. Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso.

- Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menù in alto a destra.

- Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time out), cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.

- Se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".

Certificato di Sicurezza

Le regole di sicurezza del Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di stabilità interno" prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In fase di autenticazione al Sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilità del certificato.

Cliccando su "SI" si accede al Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilità Interno" le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.